

Giovanni Rossi

**Fisiognomica e indizi di colpevolezza:
la lettura dei segni del corpo e il processo penale di *ius commune***

***Physiognomy and evidence of guilt:
interpreting bodily signs and the criminal proceedings
under ius commune***

SOMMARIO: 1. Le origini greche della fisiognomica - 2. La fisiognomica nel pensiero rinascimentale e la sistemazione di Giovan Battista Della Porta - 3. Fisiognomica e diritto comune: alla ricerca d'indizi utili per la tortura del *reus* - 4. «indiciu oritur ex mala physionomia»: la formazione di una *communis opinio doctorum* - 5. Contro l'uso in giudizio della fisiognomica: *Il giudice criminalista* di Antonio Maria Cospi.

ABSTRACT: Physiognomy originated in ancient Greece as a means of interpreting physical features in order to derive reliable indications of an individual's character. This form of semiotics employs a conjectural method, which makes physiognomy similar to medicine in this respect. In the context of late medieval criminal proceedings, physiognomy was regarded as a useful tool for seeking evidence of guilt and, in particular, for subjecting the accused to torture, even though it could not provide conclusive information regarding the commission of specific offences. Thus, beginning with Baldo, a *communis opinio doctorum* emerged regarding the clues (or, rather, presumptions) – useful but not decisive – that could be derived from the *mala physionomia* of the accused.

KEYWORDS: Physiognomics, Evidence of guilt, Indicia ad torturam, Communis opinio doctorum.

1. *Le origini greche della fisiognomica*

L'idea di poter istituire un rapporto stretto tra l'aspetto fisico di una persona e il suo carattere è parsa in varie epoche storiche degna di considerazione proprio in virtù della sua semplicità di fondo e dell'apparente verificabilità immediata, che rimanda alla convinzione – propria del pensiero greco – che la dicotomia tra ψυχὴ e σῶμα possa ricomporsi in unità, tanto da consentire di scorgere nei caratteri fisici il riverbero di quelli psicologici. L'idea che per vedere dentro ad una persona, scrutarne l'animo e conoscerne l'indole, così da prevederne in qualche misura gli atti, si possa ricorrere all'analisi dei suoi tratti somatici ha riscosso un certo successo lungo la storia del pensiero occidentale. Lo stesso concetto greco di καλοκάγαθία¹, mai smentito anche nelle epoche successive, rimanda a tale concezione; l'asserita simbiosi tra bellezza fisica e perfezione morale produce per converso la convinzione che chi è malvagio e nutre sentimenti spregevoli, destinati a tradursi in atti riprovevoli, non possa che essere – inevitabilmente – anche brutto e malfatto. Come contraltare topico dell'eroe Achille, bello e quindi forte e valoroso, si pone la figura sgradevole di Tersite, tanto brutto e deforme quanto infido e codardo²: chi è moralmente spregevole non può che essere, specularmente, anche marchiato da un'eccezionale bruttezza, che ne segnala senza equivoci le qualità negative dell'animo. In tal modo l'aspetto esteriore consente, se osservato nel modo corretto, di far emergere la vera natura di ciascuno, fino al punto di poterne prevedere con buona approssimazione la condotta futura.

È in effetti opportuno tenere a mente che la fisiognomica come disciplina autonoma e complessa, somma di *ars* e *scientia*, in qualche misura punto d'incontro di sapere medico e riflessione filosofica, ha una lunghissima storia e rinvia quantomeno ad un insieme di teorie sviluppate dal pensiero greco già a

¹ Rinviamo agli sparsi riferimenti al concetto contenuti nel classico W. Jaeger, *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, trad. ital. di L. Emery e A. Setti, Milano 2003 (ed. orig. Berlin-Leipzig 1944), a partire dalla nozione enunciata a p. 27, n. 4. Un'amplissima rassegna ragionata di fonti in merito, a sostegno di una innovativa ricostruzione del senso della formula entro la società greca, si trova in F. Bourriot, *Kalos Kagathos – Kalokagathia. D'un terme de propagande de sophistes à une notion sociale et philosophique. Étude d'histoire athénienne*, 2 voll., Hildesheim-Zürich-New York 1995.

² *Il. II*, 216-219: Tersite era dunque guercio, zoppo, gobbo, con la testa a punta e pochi capelli. Cfr. tra gli altri J. Ebert, *Die gestalt des Thersites in der Ilias*, in «Philologus», CXIII (1969), pp. 153-179. Argute e dotte variazioni sul personaggio in L. Spina, *L'oratore scriteriato: per una storia letteraria e politica di Tersite*, Napoli 2001.

partire dal VI-V secolo a.C.³ Vi fece ricorso Pitagora per determinare l'accesso alla sua scuola (come attestato già in Porph. *Vita Pyth.* 13), tanto da essere indicato quale πρῶτος εὐρετής, primo inventore di questo sapere parascientifico; ne troviamo nondimeno traccia nel *Corpus Hippocraticum*, poiché la teoria degli umori d'Ippocrate di Coe (V-IV sec. a.C.), rielaborata poi in quella dei temperamenti ad opera di Galeno, rimanda ad una connessione stretta e verificabile tra anima e corpo, in tale ottica rendendo plausibile la possibilità di conoscere la prima osservando i tratti caratteristici del secondo; se ne occupò inoltre Aristotele, al quale fu in seguito attribuita erroneamente la paternità dei *Physiognomica*, che consistono com'è noto di due *opuscula* di valore intrinseco abbastanza modesto, risalenti al III secolo a.C., verosimilmente riconducibili alla sua scuola⁴.

Come detto, già Pitagora pare aver avvalorato l'attendibilità della fisiognomica, tanto da aver subordinato l'ammissione nella sua scuola e la possibilità di accedere al rigido percorso di formazione che la caratterizzava al preventivo riscontro positivo di un'ispezione fisiognomica, come riporta Aulo Gellio in un noto passo delle *Notti Attiche*:

Ordo atque ratio Pythagorae, ac deinceps familiae et successionis eius, recipiendi instituendique discipulos huiusmodi fuisse traditur: Iam a principio adulescentes qui sese ad discendum obtulerant ἐφυσιογνωμόναι. Id verbum significat, mores naturasque hominum coniectatione quadam de oris et vultus ingenio deque totius corporis filo atque habitu sciscitari. Tum qui exploratus ab

³ Sul pensiero greco in materia cfr. E.C. Evans, *Physiognomics in the Ancient World*, in «Transactions of the American Philosophical Society», N. S., 59, 5 (1969), pp. 1-101; nonché M.M. Sassi, *Fisiognomica*, in G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (curr.), *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I, 2: *L'Ellenismo*, Roma 1993, pp. 431-448; Ead., *The Beginnings of Physiognomy in Ancient Greece*, in L. Devriese (ed.), *The Body as a Mirror of the Soul. Physiognomy from Antiquity to the Renaissance*, Leuven 2021, pp. 9-24. Cfr. anche T.S. Barton, *Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine under the Roman Empire*, Ann Arbor 1994, specie pp. 95-132. Spunti utili sul mondo classico, anche in ottica comparata, in J.C. Johnson, A. Stavru (eds.), *Visualizing the invisible with the human body: Physiognomy and ekphrasis in the ancient world*, Berlin-Boston 2019.

⁴ Si veda Aristotele, *Fisiognomica*. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione note e apparati di M.F. Ferrini, Milano 2007. Per un attento inquadramento dell'opera e per opportune notazioni sulla sua importanza nelle epoche successive cfr. M.F. Ferrini, *Introduzione*, ivi, pp. 7-154; per un elenco (senz'altro integrabile) delle edizioni a stampa e di traduzioni e commenti dal Rinascimento in poi, a indicare la grande influenza del modello aristotelico ancora all'inizio dell'età moderna, nonché per un'ampia bibliografia di studi in tema, cfr. ivi, pp. 297-301 e 305-357.

eo idoneusque inventus fuerat recipi in disciplinam statim iubebat et tempus certum tacere [...]⁵

In prosieguito di tempo, la riflessione aristotelica, di cui si è conservata l'eco nei già citati trattatelli erroneamente attribuiti allo Stagirita dalla tradizione, cerca di procedere ad una sistemazione della materia, mettendo ordine tanto sugli elementi fisiognomici ritenuti degni di attenzione quanto sul metodo impiegato per la loro interpretazione. Quanto al primo aspetto:

La fisiognomica si occupa, come dice il suo nome, delle qualità mentali connaturate, e delle acquisite solo se queste vengono ad aggiungersi modificando i segni oggetto dell'indagine fisiognomica; più avanti descriverò di quali segni si tratta. Adesso darò invece una completa lista degli aspetti tipici da cui trarre i segni. L'indagine fisiognomica si basa sui movimenti, sugli atteggiamenti, sul colorito, sui tratti del volto, sui capelli, sulla levigatezza della pelle, sulla voce, sulla carne, sulle diverse parti e sulla forma del corpo nel suo insieme. Questo è in generale l'elenco dato dai fisiognomici, relativo a tutti gli aspetti in cui si colgono i segni; anche se questo elenco dettagliato mancasse di chiarezza e di perspicuità, può tuttavia bastare⁶.

È indubbio che tutto ciò apre una serie di scenari diversi, evidenziando la molteplice valenza dell'osservazione dei tratti somatici umani, che può incentrarsi sul rilevamento di un marcato zoomorfismo, teso a valorizzare le somiglianze con vari tipi di animali e a trarne indicazioni sull'indole e il comportamento dei soggetti analizzati, ovvero sull'enucleazione di tipo etnografico di elementi distintivi somatici e caratteriali tipici delle diverse popolazioni, o ancora sulla corrispondenza di certi tratti nell'aspetto dei singoli individui (relativi ad occhi, fronte, naso, mascella, bocca, capelli, mani, piedi e così via) con la prevalenza di determinati stati emotivi (iracondia, timore, mansuetudine, coraggio, impulsività etc.) capaci di determinarne la condotta. Con ogni evidenza, se ne ricavano tre possibili accezioni della fisiognomica piuttosto distanti tra loro:

Chi in precedenza si è dedicato alla fisiognomica ha seguito tre metodi, ognuno il proprio. Alcuni fanno fisiognomica basandosi sulle diverse specie animali, stabilendo per ciascuna un aspetto suo peculiare e un'indole. Su questi presupposti, si è fissata una figura tipica (per ogni specie animale), e si è poi ritenuto che l'uomo con un corpo simile a quello di un dato animale avesse anche un carattere simile.

⁵ *Noct. Att.* I, 9, 1-3. Il tirocinio filosofico proseguiva poi scandito in fasi successive di ampliamento ed approfondimento del sapere, descritte con precisione da Gellio: *ibid.*, I, 9, 3-7.

⁶ Aristotele, *Fisiognomica*, 806a 22-36, pp. 166-168 (trad. nel testo a pp. 167-169).

Anche altri hanno fatto così, ma non hanno basato il loro esame su tutti gli animali, bensì solo sugli esseri umani: li hanno distinti secondo l'appartenenza etnica, con le differenze che essa comporta nell'aspetto e nel carattere (diversi sono per esempio Egiziani, Traci e Sciti), e corrispondentemente hanno selezionato i loro tratti caratteristici. Altri infine si sono basati sulle caratteristiche visibili e hanno osservato le associazioni tra ciascuna espressione e una condizione mentale dell'uomo, quale l'ira, la paura, l'amore, e così via⁷ per ogni altro stato emotivo. È possibile praticare la fisiognomica seguendo tutti questi metodi e altri ancora, ed è inoltre possibile raccogliere i segni distintivi secondo criteri differenti⁷.

Nei secoli le tecniche interpretative impiegate per unire i segni somatici ritenuti rilevanti in un riconoscibile e coerente identikit dell'indole di ciascuno e pertanto in un attendibile viatico per comprenderne e prevederne le azioni mutano sensibilmente, così come le visioni filosofiche sottese, ma quelle tre vie richiamate dallo Pseudo-Aristotele restano al centro del discorso, peraltro usate spesso non in alternativa, bensì cumulativamente, non sempre per incapacità di una messa a fuoco teorica, quanto per non perdere alcun elemento significativo nell'opera ardua di decifrazione dell'ignoto a partire dal visibile⁸.

Degno di nota è il fatto che le origini greche⁹ col tempo non sono state obliate, anche per merito della traduzione in latino del testo pseudoaristotelico ad opera di Bartolomeo da Messina¹⁰ (attivo dopo la metà del XIII secolo alla corte di Manfredi), che permise la conoscenza dell'operetta e la sua adozione

⁷ *Ibid.*, 805a 18-33, pp. 160-162 (trad. nel testo a pp. 161-163).

⁸ Una ragionata rilettura sintetica dei vari filoni della fisiognomica si trova in G. Ghilardi, *Fisiognomica: la figura analogica dell'unità tra anima e corpo*, in «Forum. Suppl. Acta Philosophica», 5, 1 (2019), pp. 159-174, che accantonando il modello zoo-gnomico (presente e spesso prevalente, da Aristotele a Della Porta), propone una fisiognomica intesa come 'scienza pratica' e non teoretica, con finalità operative e non classificatorie, basata sull'idea di analogia tra corpo e sfera psico-emotiva, nell'intento di superare l'etichetta oggi comunemente attribuitale di pseudoscienza. Più estesamente, cfr. G. Gurisatti, *Dizionario fisiognomico. Il volto, le forme, l'espressione*, Macerata 2006, specie pp. 21-232.

⁹ Una perspicua ed approfondita analisi dei presupposti e delle implicazioni sul piano filosofico delle teorie fisiognomiche greche si trova in P. Magli, *Il volto e l'anima. Fisiognomica e passioni*, Milano 1995, specie pp. 34-156; inoltre, senza volerci qui addentrare negli studi di semiotica, ovviamente interessati al sistema di lettura dei segni offerto dalla fisiognomica, cfr. J. Allen, *Inference from Signs: Ancient Debates About the Nature of Evidence*, Oxford 2001.

¹⁰ Disponiamo ora dell'edizione critica: Aristoteles, *Physiognomonica. Translatio Bartholomaei de Messana*, ed. L. Devriese, Turnhout 2019 (Aristoteles Latinus, XIX). In precedenza l'edizione di riferimento moderna della *translatio* era Aristoteles, *Physiognomonica, Bartholomaei de Messana interpretatio latina*, negli *Scriptores Physiognomici Graeci et Latini*, rec. R. Foerster, vol. I, Lipsiae 1893, pp. 4-91. Su Bartolomeo si veda P. De Leemans (ed.), *Translating at the Court. Bartholomew of Messina and Cultural Life at the Court of Manfred, King of Sicily*, Leuven 2014 (manca tuttavia nel volume un saggio dedicato ai *Physiognomica*).

tra i libri del canone aristotelico adottati nel corso di studi a Parigi. In una lista di libri tassati del 1275 ca. di uno *stationarius* parigino troviamo già inseriti i *Physiognomica*, così come poi in una lista analoga del 1304, insieme agli scritti aristotelici recuperati nella traduzione di Guglielmo di Moerbeke¹¹. L'inserimento tra i testi studiati a Parigi, il cui esempio fu seguito anche presso altri *Studia*, garantì una diffusa conoscenza dell'operetta e dette luogo ad un'attività di analisi e commento¹² non sporadica, in quanto destinata anch'essa al circuito universitario.

Al contrario, per tutto il Medioevo e l'età moderna quei testi hanno fornito una preziosa base di partenza per le successive rielaborazioni, al solito sospeso tra imitazione e rivisitazione originale delle teorie antiche¹³. Ne dà dimostrazione evidente, tra gli altri, Michele Scoto (Scozia, 1175 ca. - 1235 ca.)¹⁴, figura singolare di filosofo, scienziato, alchimista e astrologo, che ebbe un ruolo culturale rilevante presso la corte di Federico II di Svevia, dopo aver collaborato con la Curia pontificia, e godé di notorietà europea; traduttore di opere classiche dall'arabo, ebbe un ruolo importante nel diffondere in Occidente la conoscenza degli scritti di Aristotele, così come di Averroè ed Avicenna, ma fu al contempo accreditato di poteri magici e capacità divinatorie, secondo voci riprese da autori quali Dante (*Inf.* XX, 115-17), Giovanni Villani e Boccaccio, fino a Walter Scott. Entro la struttura complessa del *Liber introductorius*, la sua opera maggiore, Scoto

¹¹ Cfr. L. Devriese, *Introduction*, in *Physiognomonica. Translatio Bartholomaei de Messana*, cit., pp. XXVII-XXX; si veda anche J. Agrimi, *La fisiognomica e l'insegnamento universitario: la ricezione del testo pseudoaristotelico nella facoltà delle arti* (1997), ora in Ead., *Ingeniosa scientia nature. Studi sulla fisiognomica medievale*, Firenze 2002, pp. 101-166: 108-111 (la studiosa ricorda che i *Physiognomica* non compaiono citati in altre fonti oggi disponibili, quali gli stessi statuti dello *Studium* parigino, ma riferimenti indiretti fanno ragionevolmente concludere per la loro adozione nei corsi).

¹² Si prenda ad esempio il commento di Guillelmus Hispanus, analizzato *ibid.*, pp. 125-141.

¹³ Entro una letteratura ormai ampia, utili i contributi raccolti in L. Devriese (ed.), *The Body as a Mirror of the Soul. Physiognomy from Antiquity to the Renaissance*, cit. Sugli sviluppi specificamente medievali si vedano i saggi in J. Agrimi, *Ingeniosa scientia nature*, cit.; nonché J. Ziegler, *Médecine et physiognomonie du XIV^e au début du XVI^e siècle*, in «Médiévales», XLVI (2004), pp. 89-108, che sottolinea l'avvicinamento medioevale della fisiognomica alla medicina. Un opportuno *caveat* contro la tentazione di utilizzare lemmi e concetti moderni sovrapponendoli a quelli propri della fisiognomica medievale si trova in Id., *Cuius facies est deformis, mores habere bonos non potest nisi raro: Reflections on the Notion of Deformity in Medieval Learned Physiognomy*, in G.M. Varanini (cur.), *Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna*. Atti del XIV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 21-23 settembre 2012), Firenze 2015, pp. 181-196.

¹⁴ P. Morpurgo, *Michele Scoto*, in *Federiciana*, Roma 2005, s.v.

scrisse come sua terza parte un *Liber phisionomie* (intorno al 1230)¹⁵ che possiamo considerare il primo trattato medievale sulla fisiognomica, redatto sulle orme dello Pseudoaristotele, ma con influenze evidenti anche della tradizione araba (come l'attenzione dedicata nei primi capitoli alla procreazione nei suoi vari aspetti), non privo di elementi innovativi ed originali e basato sull'idea dello studio della fisiognomica come parte integrante della scienza naturale¹⁶.

Il successo del *Liber phisionomie* non restò tuttavia confinato al Medioevo se dopo l'*editio princeps* che vide la luce a Venezia, nel 1477, seguirono una ventina di edizioni a stampa e si continuò a ristamparlo fino al XVIII secolo.

2. La fisiognomica nel pensiero rinascimentale e la sistemazione di Giovan Battista Della Porta

Non intendiamo qui ricostruire una galleria completa dei numerosi autori che durante il Medioevo e, poi, nel Rinascimento si sono occupati di fisiognomica ed hanno recuperato i testi pseudoaristotelici ad essa dedicati, ma tra i molti che hanno coltivato tale disciplina in epoca rinascimentale¹⁷ vale la pena di ricordare il nome di Agostino Nifo (Sessa Aurunca, 1469-70 ca. - 1538), impegnato in un commento puntuale dello scritto greco, all'epoca ancora attribuito senza titubanze al filosofo di Stagira¹⁸. Nel quadro dell'attenzione rivolta più in generale ai *Parva naturalia* aristotelici¹⁹, insieme ai quali vengono

¹⁵ Per il testo si veda ora Michel Scot, *Liber particularis. Liber physonomie*. Édition critique, intr. et notes par O. Voskoboynikov, Firenze 2019, pp. 271-385.

¹⁶ Cfr. in merito D. Jacquart, *La physiognomonie à l'époque de Frédéric II: le traité de Michel Scot*, in «Micrologus», II (1994), *Le scienze alla corte di Federico II*, pp. 19-37; J. Ziegler, *The Beginning of Medieval Physiognomy: The Case of Michael Scotus*, in G. Grebner – J. Fried (Hrsgg.), *Kulturtransfer und Hofgesellschaft im Mittelalter: Wissenskultur am sizilianischen und kastilischen Hof im 13. Jahrhundert*, Berlin 2008, pp. 299-319.

¹⁷ Sull'evoluzione e le principali tendenze della fisiognomica in età rinascimentale e moderna si vedano, tra gli altri, P. Getrevi, *Le Scritture del Volto. Fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo ad oggi*, Milano 1991; R. Campe – M. Schneider (Hrsgg.), *Geschichten der Physiognomik. Text - Bild - Wissen*, Freiburg im Breisgau 1996 (con una panoramica diacronica relativa a vari ambiti d'applicazione della disciplina); M. Porter, *Windows of the Soul. Physiognomy in European Culture 1470-1780*, Oxford 2005; F. Caroli, *Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a Freud*, Milano 2012 (nuova ed.), I ed. 1995 (attento soprattutto al nesso con la ritrattistica).

¹⁸ *Aristotelis Physiognomica cum Augustini Niphi medices commentariis*, in *Parva naturalia Augustini Niphi Medices Philosophi Snessani*, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1550, ff. 2r-23r.

¹⁹ In merito si vedano almeno i saggi raccolti in C. Crisciani – R. Lambertini – R. Martorelli Vico (curr.), *Parva naturalia. Saperi medievali, natura e vita*. Atti dell'XI Convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001), Pisa-Roma 2004; nonché in C. Grellard – P.-M. Morel (éds.), *Les Parva naturalia d'Aristote. Fortune antique*

sovente tramandati nei manoscritti medievali anche i *Physiognomica*, che pure a rigore non ne fanno parte²⁰, l'allievo di Nicoletto Vernia, studioso di Aristotele formatosi in un ambiente patavino ricco di umori avverroisti²¹, filosofo e medico²², si dedica anche all'analisi puntuale, passo per passo, del trattato che qui ci interessa (nelle numerose edizioni a stampa del commento di Nifo si legge l'indicazione del dicembre 1521 come data di chiusura dell'opera). L'autore di Sessa Aurunca cerca con un certo successo di coniugare nel suo commento esegetico l'aderenza al dettato aristotelico con lo sforzo d'integrare la trattazione e consolidarne le asserzioni con elementi ricavati dalle tesi platoniche, per un verso, e dal pensiero medico, in specie ippocratico e più spesso galenico, per l'altro, in modo da offrire un quadro compiuto del significato delle tesi esposte nell'opera antica.

A completare lo sforzo esplicativo del commento di Nifo, troviamo l'impiego attento di accorgimenti grafici per riprodurre in modo facilmente comprensibile e memorizzabile i rapporti individuati come costanti tra certi elementi somatici e i paralleli tratti caratteriali, con il *medium* del riferimento alla somiglianza con specie animali alle quali si attribuiva tradizionalmente una determinata indole. Non meno preziosa per il lettore risulta una dettagliata *tabula* finale in cui si riporta l'elenco delle parti del corpo e, per ciascuna di esse,

et médiévale, Paris 2010.

²⁰ Sono editi tra le opere minori dello Stagirita: Aristotle, *Minor Works*, with an English translation by W.S. Hett, Cambridge (Mass.)-London 1936 (repr. 1963), pp. 81 ss.; non figurano invece tra quelle convenzionalmente raccolte sotto l'etichetta di *Parva naturalia*: Aristotle, *Parva naturalia*, a revised text with introduction and commentary by D. Ross, Oxford 1955; ovvero Aristotele, *L'anima e il corpo*, a cura di A. Carbone, Milano 2002. Su formazione e consistenza di tale *corpus* cfr. anche P. Cosenza, *Introduzione generale*, in Aristotele, *Parva naturalia*, a cura di P. Cosenza, I vol., Napoli 2013, pp. 29-93; B. Bydén, *Introduction: The Study and Reception of Aristotle's Parva naturalia*, in B. Bydén – F. Radovic (eds.), *The Parva naturalia in Greek, Arabic and Latin Aristotelianism*, Cham 2018, pp. 1-50.

²¹ Ancora utili gli studi raccolti in E.P. Mahoney, *Two Aristotelians of the Italian Renaissance: Nicoletto Vernia and Agostino Nifo*, Aldershot 2000. Oltre al quadro d'insieme di M. Palumbo, *Nifo, Agostino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), 78, Roma 2013, pp. 547-552; in un contesto di rinnovata attenzione per questo autore e le sue opere, con la riedizione tra le altre del *De intellectu* e del *De immortalitate animae*, cfr. V. Sorge, *Echi platonici in un aristotelico del '500: Agostino Nifo*, in «Archivio di Storia della Cultura», XXXI (2018), pp. 81-92, con bibliografia aggiornata; A.-K. Strohschneider, *Metaphysics Last: Agostino Nifo on Averroes, Avicenna, and the Order of the Theoretical Sciences*, in J. Matula (ed.), *Averroism between the 15th and 17th century*, Nordhausen 2020, pp. 151-187.

²² La vicinanza del sapere medico, altra faccia di quello filosofico, al metodo della fisiognomica è evidente; in merito, cfr. l'ottimo studio di I. MacLean, *Logic, signs and nature in the Renaissance: the case of learned medicine*, Cambridge 2002, spec. pp. 316-319, che tuttavia concede spazio limitato all'analogia medicina-fisiognomica.

sono richiamati i *signa* specifici, raccordati in parallelo con l'indole che rivelano e con l'animale che tipicamente unisce tali elementi (ad es. se prendiamo in considerazione la *facies*, una faccia *carnosa* indica uomini *pigri*, e induce al parallelo con i *boves*; se consideriamo invece il mento, ove esso appaia *acutum* implica un'indole fedele e rimanda ai cani); il riferimento può essere piuttosto all'uomo o alla donna, in quanto l'uno o l'altra più spesso portati a un certo atteggiamento; o, ancora, alla loro qualificazione filosofica (*causa naturalis*, ovvero *proprietas*, o ancora *passio*) che rinvia ad una precisa collocazione corporea: il tutto ogni volta ricordando puntualmente a quale autore antico si debba quella particolare rilevazione (Pitagora, Aristotele soprattutto – non soltanto nei *Physiognomica* ma anche nella sezione sulla fisiognomica contenuta nel *Secretum secretorum*, peraltro anch'esso spurio²³ –, Platone, Rhases, Polemone, Loxus, fino agli autori più recenti, verosimilmente tardomedievali, indicati collettivamente quali *iuniores*)²⁴.

Colui che dà voce con maggiore efficacia alla grande attenzione e al diffuso apprezzamento per la fisiognomica tipici del XVI secolo, al punto di congiunzione tra interessi scientifico-naturalistici e suggestioni derivanti dallo studio della magia, deve considerarsi però Giovan Battista Della Porta (Vico Equense, 1535 - Napoli, 1615)²⁵, la cui figura spicca per originalità nel vasto

²³ Una rassegna del vastissimo numero di opere attribuite erroneamente al filosofo di Stagira nel Medioevo si trova in C.B. Schmitt – D. Knox, *Pseudo-Aristoteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle before 1500*, London 1985. Sulle caratteristiche e i contenuti di questo celebre testo, dalla amplissima circolazione e fortuna in età medievale (conosciuto anche col titolo *Liber moralium de regimine regum principum ac dominorum*), cfr. i saggi contenuti in W.F. Ryan – C.B. Schmitt, *Pseudo-Aristotle. The secret of secrets: sources and influences*, London 1982. Per il testo del *Secretum*, si legge nella traduzione latina di Filippo di Tripoli in *Scriptores Physiognomonici Graeci et Latini*, rec. R. Foerster, vol. II, Lipsiae 1893, pp. 180-222.

²⁴ *Aristotelis Physiognomica cum Augustini Niphi medices commentariis*, cit., ff. 21v-23r. Come riassume Nifo «Haec est tabula signorum, et naturarum, atque locorum, ut Aristotele, et aliis auctoribus collegimus», rilevando poi, da bravo umanista, che il manoscritto greco impiegato appare «in quamplurimis locis esse corruptum» e che quindi egli è intervenuto a sanare gli errori nel modo che gli è sembrato migliore: «nos ita accommodavimus, ut visum fuit nobis» (*ibid.*, f. 23r).

²⁵ Su questo autore si vedano gli studi raccolti in M. Torrini (cur.), *Giovan Battista Della Porta nell'Europa del suo tempo*. Atti del Convegno “Giovan Battista Della Porta” (Vico Equense-Castello Giusso, 29 settembre-3 ottobre 1986), Napoli 1990, nonché, tra le ricerche più recenti, L. Orsi, *A Comparative Analysis of Giovan Battista Della Porta's Works on Natural Magic, Oeconomics and Physiognomy*, 2 voll., Ph.D. Diss., London 1997; P. Piccari, *Giovan Battista Della Porta. Il filosofo, il retore, lo scienziato*, Milano 2007; M. Santoro (cur.), *La “Mirabile” Natura. Magia e scienza in Giovan Battista Della Porta (1615-2015)*. Atti del Convegno internazionale (Napoli - Vico Equense, 13-17 ottobre 2015), Pisa-Roma 2016; D. Verardi, *La scienza e i segreti della natura a Napoli nel Rinascimento. La magia naturale di Giovan Battista Della Porta*, Firenze 2018; Id.

coro dei cultori rinascimentali della disciplina. Il suo interesse per una teoria dei segni che consenta di andare oltre la conoscenza tradizionalmente codificata per scoprire le cause dei fenomeni naturali lo conduce a scrivere trattati sulla *magia naturalis* (tale del resto il titolo della sua opera più fortunata, diffuso best-seller già nella versione in 4 libri pubblicata nel 1558 e poi riedita decine di volte entro la metà del secolo successivo, oltre che tradotta nelle varie lingue moderne, ma anche nella versione ampliata in 20 libri del 1589, che ebbe anch'essa numerosissime edizioni in varie lingue), sulla numerologia, la chiromanzia, l'*ars reminiscendi*, la demonologia, l'astrologia (*caelestis physiognomica*) nonché, appunto, la fisiognomica. Aristotele e la sapienza antica restano ben presenti nell'ordito dell'argomentazione, fornendo la struttura portante delle dottrine dellaportiane, ma l'autore campano rielabora il tutto con una certa autonomia di visione (non a caso avendo abbandonato il genere del commento per quello del trattato, che gli consente maggiore autonomia dai testi aristotelici) e soprattutto sfrutta al meglio l'impiego delle immagini, cui fa largo ricorso per dare massimo risalto alle analogie somatiche tra uomini e animali e alle singolarità morfologiche dei vari tipi umani.

La sua *De humana physiognomonia*²⁶, uscita nel 1586 (ma già terminata nel 1584), dedicata al cardinale d'Este, si inserisce in questa trama complessa di prefigurazioni di una realtà che supera ciò che i sensi percepiscono e la ragione umana sa spiegare. Esperto di una 'magia' che lega strettamente uomo e natura, apprezzato e protetto da influenti principi della Chiesa ma sempre a rischio di essere inquisito dal Sant'Uffizio (la stampa della traduzione italiana del *De humana physiognomonia* fu proibita più volte e sottoposta al permesso del Sant'Uffizio e poté infine pubblicarsi nel 1598 solo sostituendo al nome del Della Porta quale traduttore uno pseudonimo, ricorrendo come prestanome all'amico Giovanni De Rosa), coinvolto da Jean Bodin nelle pagine della *Démonomanie des sorciers* (1580) nella polemica sulla stregoneria, Della Porta incarna certamente un protagonista nella lunga vicenda della elaborazione di un sapere fisiognomico che aspira da tecnica (di interpretazione dei segni del corpo) a farsi scienza (s'intende, nell'accezione premoderna).

L'importanza della magia per il Nostro discende dalla sua identificazione nella conoscenza piena della natura e delle sue regole (non meno che dei suoi

(ed.), *Hunting Secrets: Giovan Battista Della Porta and the Invention of Experimental Magic*, Firenze 2025.

²⁶ Io. Baptistae Portae Neapolitani *De Humana Physiognomonia libri IIII ad Aloysium Card. Estensem*, Vici Aequensis, apud Josephum Cacchium, 1586 (cfr. ora anche *De humana physiognomonia libri sex*, a cura di A. Paoletta, vol. 1, Napoli 2011: esistono infatti anche stampe dell'opera in VI libri, come quella Neapoli, apud Tarquinium Longum, 1602; si veda inoltre A. Paoletta, *Introduzione*, ivi, pp. IX-LXI).

segreti): «Nobis vero [magia] non nisi universae Naturae contemplationem esse videtur. Ex coelorum enim motus consideratione, stellarum, elementorum eorumque transmutationibus, sic animalium, plantarum, mineralium eorumque ortus et interitus occulta vestigantur arcana, ut tota scientia ex Naturae vultu dependere videatur [...]». Di conseguenza «[...] nil aliud Magiae opera credatis, quam Naturae opera, uti ars ministra et sedula famulatur»²⁷. In questa ottica, la fisiognomica rappresenta insieme la continuazione e il coronamento di un progetto conoscitivo che mira a mettere in rapporto necessario ogni aspetto della natura e, *in primis*, a connettere col mondo naturale l'uomo, considerato come singolo essere vivente ma anche come membro della società, retta da regole esemplate su quelle naturali, richiamando in proposito addirittura l'antica sapienza di Zoroastro, testimoniata da Platone e da Cicerone²⁸.

Se la natura può esser vista come un universo di segni che hanno valore in sé ma anche quali simboli che rinviano ad altro, ecco che la fisiognomica può aspirare a rappresentare una forma particolarmente avanzata ed affidabile di lettura della realtà umana, mettendo il sensibile al servizio della comprensione del sovrasensibile, ma ugualmente reale²⁹. Naturalmente, tale attività lambiva il confine con le arti magiche e divinatorie propriamente intese, volte a prevedere il futuro e colpite dal divieto ecclesiastico in quanto eretiche, poiché portavano a negare il libero arbitrio del singolo, per definizione sfociante in scelte imprevedibili³⁰; la *Magia naturalis* e, poi, la *Humana physiognomonica* poterono sfuggire all'accusa di eresia e stregoneria soltanto in virtù dell'interpretazione che produsse la distinzione tra fisiognomica divinatoria (vietata)³¹ e

²⁷ Io. Bapt. Portae Neapolitani *Magiae naturalis libri XX*, Neapoli, apud Horatium Salvianum, 1589, Lib. I, cap. II, *Quid sit magia*, p. 2 (cfr. ora anche *Magiae naturalis libri XX*, a cura di A. Paolella, vol. 1, Napoli 2024, con l'elenco delle edizioni posteriori alla *princeps* e delle traduzioni, sia dell'edizione del 1558 che di quella del 1589, pp. XXVII-XXXVIII; si veda anche A. Paolella, *Introduzione*, ivi, pp. VII-XXVI).

²⁸ Ivi.

²⁹ Per una lettura in chiave semiotica di questa opera cfr. C. Caputo, *Un manuale di semiotica del Cinquecento: il "De humana Physiognomonica" di Giovan Battista Della Porta*, in *Giovan Battista Della Porta nell'Europa del suo tempo*, cit., pp. 69-91.

³⁰ Cfr. L. Spruit, *Magic and the Roman Congregations of the Holy Office and the Index*, in F. Meroi – E. Scapparone (curr.), *La magia nell'Europa moderna. Tra antica sapienza e filosofia naturale*. Atti del Convegno (Firenze, 2-4 ottobre 2003), Firenze 2007, pp. 363-380.

³¹ In sostanza riconnessa alla proibita astrologia giudiziaria, il cui divieto fu poi ampliato e ribadito con forza nel 1586 da papa Sisto V. Si veda in merito B. Mahlmann-Bauer, *Die bulle contra astrologiam iudiciariam von Sixtus V., das astrologische Schrifttum protestantischer Autoren und die Astrologiekritik der Jesuiten. Thesen über einen vermutenen Zusammenhang*, in K. Bergdolt – W. Ludwig – D. Schäfer (Hrsgg.), *Zukunftsvoraussagen in der Renaissance*, Wiesbaden 2005, pp. 143-222: 143-177; D. Verardi, *Astrologia e Controriforma. A proposito della "Coeli et terrae" di Sisto*

fisiognomica naturale (ammessa) recepita nell'*Index librorum prohibitorum* redatto dal Sant'ufficio nel 1559³². In esso si leggeva, nella terza sezione della lettera L, che erano proibiti «Libri omnes, et scripta chiromantiae, physionomiae, aeromantiae, geomantiae, hydromantiae, onomantiae, pyromantiae, vel necromantiae, sive in quibus sortilegia, veneficia, auguria, aruspicia, incantationes, magicae artis, vel astrologiae iudiciariae divinationes circa futuros contingentes eventus, aut eventuum successus, sive fortuitos casus, iis tantum naturalibus observationibus exceptis, quae navigationis, agricolationis, sive medicae artis iuvandae gratia conscriptae sunt». In tal modo la fisiognomica, che rischiava di essere *in toto* assimilata alle arti magiche e divinatorie proibite e perseguita come pratica eretica poteva superare l'esame di ortodossia ed essere lecitamente coltivata, in quanto posta a servizio di attività umane meritorie come la navigazione, l'agricoltura o la medicina, alle quali offriva l'utile frutto di preziose osservazioni naturalistiche.

La distinzione tra pratiche divinatorie illecite ed eretiche e pratiche ammesse si ritrova nella *Regula IX* di corredo all'indice tridentino del 1564, più moderato del precedente, voluto da Pio IV:

Libri omnes et scripta Geomantiae, Hydromantiae, Aeromantiae, Pyromantiae, Oniromantiae, Chiromantiae, Necromantiae, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae, prorsus reiiciuntur. Episcopi vero diligenter provideant, ne Astrologiae iudiciariae libri, tractatus, indices legantur vel habeantur, qui de futuris contingentibus, successibus, fortuitisve casibus, aut ijs actionibusquae ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent. Permittuntur autem iudicia et naturales observationes, quae navigationis, agriculturae, sive medicae artis iuvandae gratia, conscripta sunt.

La convinzione della giustezza di tale impostazione nell'approccio ai vari tipi umani risulta così radicata nel Della Porta, da indurlo a trasfondere le acquisizioni della fisiognomica anche nella scrittura delle sue commedie, creando personaggi che mutuano i caratteri (fisici e psicologici) messi in evidenza nei trattati scientifici; il lavoro del commediografo appare così speculare a quello del filosofo nel rappresentare una visione del mondo

V, in «Sapienza. Rivista di Filosofia e di Teologia», LXII (2009), pp. 349-356.

³² L'esatta e completa dizione riportata sul frontespizio dell'*Index* paolino recitava: *Index auctorum, et librorum, qui ab Officio Sanctae Rom. et Universalis Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in uniuersa Christiana Republica mandantur, sub censuris contra legentes, vel tenentes libros prohibitos in Bulla, quae lecta est in Coena Domini expressis, et sub alijs poenis in decreto eiusdem Sacri officij contentis*, Romae, apud Antonium Bladum, 1559. Per un inquadramento complessivo del tema, cfr. V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia 2006; H. Wolf, *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Roma 2006, pp. 9-53.

integrata e, infine, unitaria, per descrivere la quale il teatro offre con l'azione scenica un mezzo espressivo efficacissimo, complementare alla scrittura e alle immagini³³.

Accanto al fascino scaturito dallo sforzo del filosofo e scienziato di giungere ad una coerente interpretazione complessiva delle manifestazioni naturali, ponendo al centro l'uomo, la sua indole e il suo agire³⁴, parte integrante di quel mondo sensibile di cui è curioso indagatore, con l'ambizione di comprenderlo appieno anche nelle sue implicazioni immateriali, il punto di forza del trattato dellaportiano è senz'altro fornito dalle suggestive ed impressionanti tavole di raffronto tra uomini e animali, che mettono a frutto la forza esplicativa dell'immagine per convincere il lettore del latente zoomorfismo della specie umana.

Nel primo libro del trattato Della Porta passa rapidamente in rassegna le posizioni di alcuni autori greci e fornisce, sulla scorta dello pseudo Aristotele, una sia pur breve trattazione teorica della disciplina, enunciandone anzitutto la nozione ed analizzandola con cura e metodo. Il punto di partenza è dato dalla constatazione del collegamento e della mutua influenza tra corpo ed anima: «Facile nobis experientia videre licet, quod animi a corporis motibus non sunt impassibiles, et animae passionibus corpus corrumpatur, ut inito quodam foedere, et inter se confligant, et resanentur, et tandem sibi mutuo compatiantur»³⁵.

Il fine perseguito è quello di indagare la natura dei costumi di ciascuno partendo dai segni, fissi o mutevoli per vari accidenti, che si ricavano dal corpo, facendo attenzione a distinguere quelli propri della natura del soggetto da quelli acquisiti col tempo (che non si possono vedere nel corpo, come l'essere divenuti medico o matematico) e notando le variazioni che il corpo subisce in determinati casi, come quando l'animo non sopporta la vergogna e la timidezza e il sangue affluisce in superficie a segnalare tale disagio e provoca il rossore,

³³ Su tutto ciò si veda P. Gherardini, *Problemi critici e metodologici per lo studio del teatro di Giovan Battista Della Porta*, in «Biblioteca Teatrale», I (1971), pp. 137-159. Interessante anche il rilievo per cui talora Della Porta sembra mischiare alla fisiognomica propriamente detta, dedita cioè allo studio dei caratteri stabili del volto e del corpo, la mimica, relativa allo studio dei caratteri mobili, dove ai tratti anatomici fissi si sostituisce l'espressività mutevole che esprime gli stati d'animo passeggeri (*ibid.*, p. 145). La distinzione dei due ben diversi aspetti, netta sul piano teorico, ma spesso tendente a dissolversi nella pratica, è con ogni evidenza assai rilevante.

³⁴ Cfr. É. Vigh, «*Il costume che appare nella faccia*». *Fisiognomica e letteratura italiana*, Roma 2014, specie pp. 235-268; nonché Ead., *Moralità e segni fisiognomici nel "Della fisionomia dell'huomo" di Giovan Battista Della Porta*, in M. Santoro (cur.), *La "Mirabile Natura"*, cit., pp. 111-123.

³⁵ Io. Baptistae Portae Neapolitani *De Humana Physiognomonia libri IIII*, cit., lib. I, cap. 1, *De mutua animi, et corporis consequutione*, p. 5.

ovvero quando la paura si rifugia nel cuore quasi come in una fortezza e determina il pallore del volto; arrossimento e pallore sono in effetti *passiones* che si manifestano con facilità. E quando parliamo di *mores* dell'animo, ci riferiamo a moti e sensazioni che ineriscono alla parte *sensitiva* dell'anima, comune all'uomo e agli animali:

At iam ad Physiognomoniae diffinitionem deveniendum. Est igitur morum inspiciendorum naturae ratio, ex iis, quae corpori insunt fixis signis, et accidentibus, quae signa mutant. Dicimus naturae morum nequis de accidentalibus putet, quae etiam animae inesse possunt cum tempore acquisitis, ut medicum, vel mathematicum esse, nam haec ex naturae corporis signis haud quaquam dignosci valent. Diximus accidentia, quae signa transmutant, quia plerunque per signa, quae corpori non insunt, sed eo alterato insunt, ut timiditas, et verecundia, cum enim anima verecundiam ferre nequit, ex sanguinis ad exterius effusione, quasi dux rubor ipse apparet, sic metus ad praecordia fe recipiens, quasi in suam arcem, pallor suboritur. Sic rubor, et pallor *passiones* sunt, quae facile arcentur. Et dum animi *mores* dicimus, qui in sensitiva parte si sunt, quae hominibus, et brutis communis est, quae graece διάνοια dicitur [...]³⁶

In secondo luogo Della Porta mette al centro della sua ricostruzione il 'sillogismo fisiognomico', per il quale ricalca esplicitamente un passo degli *Analitici primi* dello Stagirita (2, 27, 70b, 6-39). Si tratta di uno schema logico deduttivo mediante il quale si mettono in relazione due elementi noti e uno ignoto, al quale si giunge perché uno di quelli noti funge da raccordo con entrambi, in base ad una inferenza probabilistica elevata a verità; in tal modo la concatenazione logica si chiude con un risultato che consente di fare un passo avanti nella conoscenza. Punto di partenza ormai acclarato è la condivisione di caratteri comuni dell'anima e del corpo e la possibilità di individuare 'segni' somatici rilevanti che rendono visibile una determinata *naturalis passio* (πάθος), un carattere, o forse meglio un'affezione, che pertanto non può non afferire, oltre che al corpo, anche all'anima di quel soggetto e denotarne l'indole³⁷.

³⁶ *Ibid.*, lib. I, cap. 17, *Quid sit physiognomonica*, p. 26.

³⁷ *Ibid.*, lib. I, cap. 18, *De syllogismo physiognomonicum*, p. 26: «Iam verum esse recensuimus animam, et corpus adinvicem mutuis passionibus transmutari, propriaque esse signa in corpore, per quae coniectare possumus huiusmodi animae naturales passionem, et ob id physiognomonicam scientiam omnibus in confesso est esse veram. Nunc syllogismus se ingerit, quo physiognomones ad propria haec signa inveniendae utuntur, cuius Aristoteles suorum analyticorum librorum priorum postremo commemorat, ne quid videatur pratermissum, quod cognitum necessarium esse iudicamus». Segnala la ripresa dell'aportiana del sillogismo aristotelico anche I. MacLean, *Logic, signs and nature in the renaissance*, cit., pp. 124-125. Sul recupero rinascimentale in Italia delle raffigurazioni grafiche bizantine del sillogismo cfr. L. Panizza, *Learning the syllogisms: Byzantine visual aids in renaissance Italy – Ermolao Barbaro (1454-93) and others*, in C. Blackwell – S. Kusukawa (eds.), *Philosophy in the Sixteenth and*

L'esempio addotto da Della Porta (ma in realtà già presente in Aristotele) è tanto semplice quanto efficace:

Omne magnas habens extremitates est forte, omnis leo, et quaedam animalia magnas habent extremitates, ergo omnis leo, et quaedam animalia sunt fortia. Syllogismi medium, scilicet signum, quod est B. magnas extremitates habere convertitur cum maiori extremo, quod est A. forte, minus vero extremum, scilicet C. leonem transcendit, nam magnas extremitates habere non solum omni leonum generi, sed aliis quibusdam, ut homini, equo, et tauro competit. Eodemque modo. Hectorem fortem esse syllogizare poterimus, ut omne magnas habens extremitates est forte, Hector huiusmodi habet, ergo fortis³⁸.

L'elemento a cui guarda l'analisi fisiognomica in questo caso è la forza, e la connessione di tale qualità con il connotato corporale di disporre di grandi estremità: se il leone, che è forte, le possiede, allora saranno forti anche tutti gli altri animali (e l'uomo) che hanno, come il leone, grandi estremità: ecco individuato un *signum*, un tratto somatico probante che produce una conoscenza maggiore di quella di cui disponevamo all'inizio intorno ad una caratteristica che vi è solitamente connessa: quello che sapevamo del leone può essere esteso ad altri esseri (nel nostro caso *in primis* all'uomo) mediante un elemento in comune che è stato opportunamente individuato.

Della Porta, sottolineata in primo luogo la distinzione tra elemento maschile e femminile, che non può trascurarsi, si dedica nel secondo libro, il più esteso, ad una puntuale e attenta ponderazione dei vari elementi somatici, della loro differente conformazione e del significato che si può ad essa riconnettere, usando come necessario elemento comparativo il paragone con animali che possano richiamare l'aspetto della parte del corpo di volta in volta considerata³⁹. Il III libro viene invece interamente dedicato agli occhi, ai quali si attribuisce un valore superiore a quello di ogni altra parte del corpo in vista di ricavarne *signa* utili ad instaurare una connessione corpo-animo, «quia ipsi nobilissimae sunt corporis partes et in eis praecipua physiognomoniae vis consistit»⁴⁰, come attestano concordi le solite immancabili autorità, citate puntualmente. Si elenca

Seventeenth Centuries: Conversations with Aristotle, Aldershot 1999 (repr. 2017), pp. 22-47.

³⁸ Io. Baptistae Portae Neapolitani *De Humana Physiognomoniam libri IIII*, cit., lib. I, cap. 18, *De syllogismo physiognomonico*, p. 27.

³⁹ *Ibid.*, lib. II, *Prooemium*, p. 28: «Hactenus descripsimus quibus modis Physiognomones ex signis corpore apparentibus animi mores coniectarentur, nunc ad ea signa ex universi corporis partibus accedemus, quae propria esse diximus [...] Nos corporis compaginem, ut Aristoteles animalium libro, in quatuor partes dividemus: caput, collum, thoracem, et duplex brachium, et crus». In realtà l'autore prenderà in considerazione ogni parte del corpo, fino alle gambe, alle ginocchia e ai piedi compresi.

⁴⁰ *Ibid.*, lib. III, *Prooemium*, p. 188.

così una gamma variegatissima di occhi, distinti tra loro per grandezza, forma, colore, oltre che per la luminosità e l'espressione.

Non meno significativo è infine il IV libro, nel quale l'autore cerca di tirare le fila delle osservazioni fisiognomiche parziali, prendendo ad oggetto l'uomo nel suo complesso e facendo emergere i caratteri di volta in volta prevalenti della sua indole: «Iam ad novissimam operis partem deventum est, ubi, quae superioribus tribus libris de singulis humani corporis partibus scripsimus, omnia in unum signa, quae hominem demonstrant diversis virtutibus, vitiisque, praeditum colligemus, ut liceat cuicque iniustum, luxuriosum, magnanimum, vel ingeniosum contemplari»⁴¹. L'osservazione stavolta non prende dunque le mosse dalla singola parte del corpo, ma dal vizio o dalla virtù prevalenti in un determinato soggetto, facendo il percorso a ritroso. Scorre così davanti al lettore la galleria di quanti sono giusti, fedeli, insidiosi, maligni, prudenti, ingegnosi, rozzi, sciocchi, timidi, paurosi, effeminati, forti, animosi, pusillanimi, magnanimi, liberali, iracundi, mansueti, lussuriosi, ghiottoni, stupidi, sfacciati, arroganti, simulatori, bugiardi e così via, sovente messi a confronto con i possessori di qualità opposte, tutti accostati a precise e distinte caratteristiche fisiche. Una galleria che non sfigura accanto a quella di Teofrasto sui caratteri e che rende il trattato dellaportiano una vera *summa* del sapere fisiognomico.

Tra tutti, spicca in apertura la descrizione degli uomini giusti, poiché il filosofo campano non esita ad attingere alla celebre citazione gelliana della raffigurazione della giustizia offerta da Crisippo, nel trattato Περί καλοῦ καὶ ἡδονῆς, *Del bello* (che però Della Porta preferisce tradurre dal greco con *honestum*) e *del piacere*⁴², dalla quale deriva poi l'immagine connessa del giudice. Una raffigurazione ecfrastica eccezionalmente vivida, con tratti destinati ad incutere terrore nei malfattori, tanto da aver indotto taluni a criticarla, assumendola come ritratto della crudeltà, piuttosto che della giustizia, come narra ancora Aulo Gellio (*Noct. Att.* XIV, 4, 1-5)⁴³. Tutto ciò per Della Porta è

⁴¹ *Ibid.*, lib. IV, *Prooemium*, p. 228.

⁴² Si tratta dello scritto *Il bello e il piacere, ad Aristocreonte*, in X libri: cfr. *Stoici antichi. Tutti i frammenti secondo la raccolta di Hans von Arnim*, a cura di R. Radice, testo greco a fronte, Milano 1998, pp. 1362-1365.

⁴³ Io. Baptistae Portae Neapolitani *De Humana Physiognomonica libri IIII*, cit., lib. IV, cap. 1, *De iusti, et iniusti figura*, p. 229: «Antiqui physiognomones, neque iusti, neque iniusti figuram apposuerunt. Nos ex signis, quorum ipsi sparsim meminerit, eas formabimus: Chrysippus in libro de honesto et voluptate describit iustitiae imaginem a pictoribus, rethoribusque antiquioribus ita depingi solitam. Os, oculos, et vultum venerandis coloribus, forma, atque filo virginali, aspectu vehementi, et formidabili, luminibus, oculorum acribus, neque humilis, neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate. Sed ne delineationes quidam disciplinarum philosophi saevitiae imaginem istam, non iustitiae dixerint, huius imaginis significationem adiungemus. Iudicem, qui iustitiae antistes est, oportere esse gravem,

un'irrinunciabile premessa al ritratto dei giusti, accomunati nell'aspetto e negli atteggiamenti al leone:

Corpore commensurati. Color capillorum obscurus. Vox grauis, concava, et inflexibilis, vel media inter gravem, et acutam. Oculi magni, sublimes, prominentes, fulgidi, et humidi, cum aequalibus pupillarum orbibus, vel inferior orbis, qui pupillam amplexatur angustus, et niger, superior vero igneus in humidis oculis, et nil ipsis appareat alienum. Vel ad risum hilares, humidi. Palpebrae remissae. Frons longa ad tempora vtrinque porrecta⁴⁴.

Come al solito per gli autori cinquecenteschi, il recupero massiccio e sovente pedissequo delle fonti classiche produce in realtà un risultato in buona parte originale, mercé il sapiente riuso di singoli elementi delle dottrine antiche entro un contesto sostanzialmente diverso e nuovo: il lavoro interpretativo condotto ponendo al centro la fonte si risolve infine in un quadro rinnovato della disciplina, coerente con il diverso momento storico. Nel nostro caso i *Physiognomica* pseudoaristotelici sono senz'altro la fonte di gran lunga più citata, ma compare sovente anche la sezione finale del *Secretum secretorum* oltre a varie altre opere dello Stagirita (dalla *Historia animalium* agli *Analitici primi*, al *De partibus animalium* e ai *Problemata*); non mancano poi le altre riconosciute *auctoritates* in materia, da Polemone ad Avicenna, da Galeno a Rhases, da Nifo ad Adamante, senza dimenticare l'intero *parterre* dei maggiori scrittori greci (da Omero ad Alessandro d'Afrodisia, da Platone a Plutarco) e romani (da Cicerone a Svetonio, da Seneca a Firmico Materno, da Eliano a Lattanzio, a Sallustio e via elencando), che un autore di buona cultura del maturo Cinquecento conosceva ed usava senza difficoltà.

3. *Fisiognomica e diritto comune: alla ricerca d'indizi utili per la tortura del reus*

sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem, contra improbos, nocentesque immisericordem, atque inexorabilem, erectumque, et arduum, et potentem vi, et maiestatem, aequitatis, veritatisque terrificum. Dicitur virgo, indicio eam esse incorruptam, improbis nunquam concedere, non sermones blandos, non purgationem, non deprecationem, non denique quicquam aliud pati. Vultu gravi, aspectu contento, et torvo, ut iniustis terrorem incutiat, iustis fiduciam praebeat. Ego iustos ad leonem referrem. Scribunt enim authores leonem dolis carere, et iustum esse in ulciscendo iniurias tantundem fere laedit, quantum laesus est ipse». Come è facile notare, nella prima parte del passo Gellio è ripreso alla lettera, prima che Della Porta inserisca in autonomia il riferimento specifico all'aspetto e al comportamento del leone, ma l'erudito romano non viene citato esplicitamente.

⁴⁴ Ivi, *Iusti ad leones*.

Come già accennato, la fisiognomica mostra addentellati di metodo evidenti con la medicina, anche per il substrato filosofico in parte comune, stante lo stesso *modus operandi*, basato sull'inferenza da segni visibili di conclusioni frutto di operazioni logiche assimilabili al sillogismo e tenuto conto, sul piano dei contenuti, del ruolo svolto dalla teoria degli umori in entrambe le discipline. In fin dei conti, anche il medico lavora sulla individuazione e interpretazione dei segni esteriori di patologie talora nascoste e delle loro cause non palesi, che devono essere ricostruite valorizzando, ancora una volta, il nesso tra corpo e psiche. Al contrario, storicamente la fisiognomica non ha avuto connessioni di rilievo con la giurisprudenza, vuoi romana e vuoi di diritto comune, fino all'inedita convergenza registratasi con le tesi dell'antropologia criminale nel tardo XIX secolo. Tornata in auge sul piano teorico nel Duecento, è stata presto inserita nel *curriculum* di studi della facoltà di arti⁴⁵, come ad es. a Bologna, dove troviamo l'operetta pseudoaristotelica accanto alle altre opere dello Stagirita dedicate alla *philosophia naturalis*⁴⁶. La fisiognomica invece non fa parte del bagaglio di conoscenze tipico del giurista di *ius commune*: una rapida verifica in alcuni dei più noti ed importanti depositi del sapere giuridico tardomedievale conferma l'estraneità sostanziale della *scientia iuris* rispetto a tale sapere.

Il *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*⁴⁷ del trecentesco Alberico da Rosciate (Bergamo, 1290 ca. - 1360)⁴⁸ non contiene una voce specifica sulla

⁴⁵ Cfr. oltre al già citato J. Agrimi, *La fisiognomica e l'insegnamento universitario: la ricezione del testo pseudoaristotelico nella facoltà delle arti*, cit., pp. 108-111; G. Federici Vescovini, *La tradizione dei Parva naturalia nell'insegnamento universitario medievale (secoli XIII e XIV)*, in *Parva naturalia. Sapere medievali, natura e vita*, cit., pp. 125-141: 127 e 137.

⁴⁶ In realtà per la Facoltà bolognese di medicina e di arti disponiamo di statuti tardi, che però perpetuano una tradizione risalente, anche se certo più tarda di quella parigina: cfr. *Statuti del 1405*, rubrica LXXVIII, *De lectura et ordine librorum legendorum*, in C. Malagola, *Statuti delle università e dei collegi dello Studio bolognese*, Bologna 1888 (rist. anast. 1988), p. 274: al primo anno del corso di filosofia si prevede anche la lettura del «liber de phisonomia Aristotilis».

⁴⁷ Opera terminata entro il 1350. Abbiamo utilizzato, tra le tante pubblicate ed ampiamente circolanti, l'edizione lionese del 1548, confrontata anche con quella veneziana del 1573.

⁴⁸ Giurista di rilievo nel Trecento italiano, celebre per il *Repertorium* non meno che per una fortunata raccolta di *quaestiones statutorum*, nonché autore di commentari al Codice e al Digesto, per quanto non abbia mai insegnato diritto in uno *Studium*; su vita ed opere di questo 'summus practicus' si vedano, *ex aliis*, senza scendere qui nell'esame di particolari aspetti dei singoli scritti, G. Cremaschi, *Contributo alla biografia di Alberico da Rosciate*, in «Bergomum», L (1956), pp. 3-102; G. Billanovich, *Epitafio, libri e amici di Alberico da Rosciate*, in «Italia medioevale e umanistica», III, 1960, pp. 251-261; L. Prosdocimi, *Alberico da Rosate*, in *DBI*, 1, 1960, pp. 656-657; C. Storti, *Alberico da Rosate*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* (d'ora in poi *DBGI*), I, Bologna 2013, pp. 20-23; G.P. Zucchetti, con la collab. di Don B. Caccia, *I testamenti di Alberico da Rosciate, utriusque iuris peritus*, a cura di G.P.G. Scharf, Bergamo 2020.

physiognomica né richiami entro altri lemmi, quali *tormentum*, *tortura*, *indicium* o *praesumptio*. Lo stesso vale per il *Repertorium utriusque iuris*⁴⁹ del quattrocentesco Giovanni Bertachini (Fermo, 1448 - fine XV sec.)⁵⁰ In questi monumentali repertori lemmatici dei *notabilia* giuridici, ordinati alfabeticamente, rivolti specialmente ai pratici, ad avvocati, magistrati e funzionari, per consentire loro di risalire facilmente ai *loci communes* nei quali gli autori più accreditati chiariscono i punti controversi sui vari istituti giuridici, non v'è alcuna traccia di questa peculiare scienza dei segni, laddove l'atteggiamento di fondo risulta, in generale, poco incline a concedere spazio a discipline diverse dalla *scientia iuris*. Alberico, che pure si segnala per una ampia cultura extragiuridica e segnatamente letteraria, che gli fa apprezzare ed approfondire l'opera dell'Alighieri⁵¹, non esita a manifestare la sua generale diffidenza verso gli altri saperi, sulla scorta dell'insegnamento canonistico: «Philosophia liberalium artium non reprobatur, tamen sacra scriptura est salubrior» e ancora, più restrittivamente, «Philosophica scientia, sicut astrologia et similes, non sunt ad salutem, sed mittunt in errorem [...]», posto che «Philosophica garrulitas comparatur garrulitati ranarum»⁵². L'autorità citata in entrambi i casi è il *Decretum* di Graziano, che nella XXXVII *distinctio* della prima parte, di fronte ad una domanda d'importanza capitale («Sed queritur, an secularibus litteris oporteat eos esse eruditos?»), accumula passi che non ripudiano *in toto* il sapere laico, ma si esprimono senz'altro contro lo studio di quelle scienze che possono proporsi come un sapere terreno e profano alternativo a quello rivolto alle cose dello spirito e, pertanto, dannoso per la salvezza dell'anima.

In verità, un unico ma rilevante punto di contatto col diritto in effetti s'instaura, e ciò accade con riguardo alla possibilità per il giudice del *maleficium* di giovare della fisiognomica per acquisire un indizio sulla natura malvagia del *reus*, imputato in un processo penale, al fine di decidere la sua messa a tortura, specie se occorre stabilire, in caso di correi, chi debba essere torturato per primo⁵³. Ne troviamo traccia precisa, anche se estremamente sintetica, in un

⁴⁹ Uscito per la prima volta in tre volumi a Roma nel 1481. La verifica è stata compiuta sull'edizione veneziana del 1500-1501 e su quella lionese del 1525.

⁵⁰ Su questo autore e la sua opera cfr. M. Caravale, *Bertachini Giovanni*, in *DBI*, 9, 1967, pp. 441-442.

⁵¹ Ha infatti tradotto in latino il commento in volgare alla *Commedia* di Iacopo della Lana, con esiti di spiccata originalità. Si veda in merito M. Petoletti, «Ad utilitatem volentium studere in ipsa comedia»: il commento dantesco di Alberico da Rosciate, in «Italia medioevale e umanistica», XXXVIII (1995), pp. 141-216.

⁵² Alberici a Rosate *Dictionarium...*, Lugduni, in officina Thomae Bertheau, 1548, s.v.

⁵³ La scelta ha la sua rilevanza e non può essere lasciata al caso. Da un lato, il giudice dovrà iniziare da chi ha maggiori probabilità di essere colpevole, dall'altro si tende a scegliere chi

passo del commento al Codice di Giustiniano di Baldo degli Ubaldi (Perugia, 1327 - Pavia, 1400)⁵⁴. Il grande giurista, affrontando il tema della tortura giudiziaria, per procedere alla quale occorrono «indicia sufficientia»⁵⁵, nota che in argomento «nulla certa doctrina dari potest», prima di offrire una rassegna degli indizi comunque utilizzabili al fine di legittimare la tortura del *reus*; tra essi compare la fisionomia, in quanto elemento in grado di svelare la buona o cattiva natura di un individuo, fornendo un'indicazione utile per orientare la scelta del giudice⁵⁶. La riflessione baldiana, stringata ma perspicua, va nel senso di accettare l'indizio ricavabile dall'osservazione fisiognomica, ma usandone con cautela e buon senso: l'eventuale «mala natura et vitiata» del soggetto infatti può essere rilevata soltanto in modo generico, senza riferimento ad un singolo determinato crimine, abbisognando dunque di essere suffragata anche da altri indizi per giustificare la tortura, poiché se ne ricava una presunzione generica e non una relativa allo specifico fatto criminoso per il quale si svolge l'*inquisitio*:

Item dicas, quod bona physionomia prodest, et mala nocet, quia proclivis ad scelera nocet. Dico autem quantum ad praesumendum in genere de mala natura et vitiata, non quantum ad praesumendum in specie de speciali, et determinato delicto. A

sia più debole e si possa presumere abbia minore capacità di resistere al *tormentum* (come, ad es., le donne rispetto agli uomini). Come al solito, occorre pertanto elaborare criteri che aiutino il giudice a decidere correttamente e al contempo riducano lo spazio del suo *arbitrium*.

⁵⁴ Ampia la bibliografia relativa ad uno dei più grandi esponenti del diritto comune; basti qui rinviare ai contributi raccolti in *Ius commune*, XXVII (2000), numero dedicato al *VI centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, e a quelli del volume di C. Frova – M.G. Nico Ottaviani – S. Zucchini (curr.), *VI centenario della morte di Baldo degli Ubaldi: 1400-2000*, Perugia 2005; nonché al saggio di F. Treggiari, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia*, Perugia 2022.

⁵⁵ «Et no. quod ad hoc, ut fiat tortura requiritur causa et ordo, scilicet, quod praecedant indicia sufficientia»: Baldi Ubaldi Perusini... In VII. VIII. IX. X. et XI. Codicis Libros Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1599, ad l. *Observare*, 2. C. *quorum appellationes non recipiantur* (C.7,65,2), f. 111r, n. 3.

⁵⁶ Sul punto già in breve I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta invariant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, pp. 185-188; ha poi richiamato opportunamente l'attenzione in materia M. Bragagnolo, *I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna*, in «Laboratoire italien» [online], XXV (2020), *Mots et gestes dans l'Italie de la Renaissance*: l'autrice si concentra soprattutto su Giovanni Bonifacio, Francesco Casoni e Giovanni Ingegneri, ma non manca di indicare Baldo quale capofila della dottrina su tale specifico problema e di segnalare il successo della sua posizione presso gli autori delle *practicae criminales* cinquecentesche (ivi, §§ 8-16 e spec. n. 34). Sugli stessi autori, sviluppando un discorso analogo, cfr. anche Ead., *Fisiognomica e diritto. Il giudizio visivo nella prima età moderna*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento», XLVII, n. 2 (2021), pp. 93-113; Ead., *Visual Judgment: Physiognomy, Law, Medicine, and Art in Sixteenth-Century Venice*, in «Journal of medieval and early modern studies», LIV, n. 1 (2024), pp. 9-32.

contemplatione enim naturae non licet sumere arg. no. Arist. in libello de physionomia⁵⁷.

Si noti la precisione dell'argomentare e il riferimento esplicito alla massima autorità in materia, *i.e.* il trattato fisiognomico pseudoaristotelico, quale fondamento della limitazione, per 'blindare' efficacemente tale posizione restrittiva. Il passaggio è rilevante, perché Baldo sta affermando che, a fronte della norma romana che vieta l'appello per chi sia stato condannato per un crimine grave di cui è risultato *convictus et confessus* – mentre esso è ammissibile per chi abbia confessato soltanto sotto tortura – non è possibile fornire una regola certa riguardo alla gravità degli indizi necessari per procedere ai *tormenta*, per cui occorre rimettere la valutazione all'avveduto e accorto *arbitrium* del giudice; in tale quadro, anche l'indizio fornito dalla fisiognomica viene relativizzato e depotenziato e, pur ammettendolo, per il *doctor legum* perugino non è possibile attribuirgli valenza probatoria decisiva ed inoppugnabile⁵⁸. In definitiva, togliendo valore indiziario specifico alla fisionomia, Baldo rende più facile revocare in dubbio la certezza della prova di colpevolezza raggiunta (sulla base di una confessione estorta senza il presupposto di indizi inattaccabili) ed amplia la possibilità di proporre ricorso contro la condanna.

La tesi moderata di Baldo, che non nega attendibilità alla fisiognomica, ma ne limita grandemente l'efficacia e l'utilizzabilità in giudizio, viene ripresa dalla dottrina posteriore, dando vita ad una *communis opinio* indiscussa tra quanti trattano del processo penale e, di conseguenza, si soffermano sulla materia cruciale degli indizi, che vanno ben soppesati nella loro gravità e diretta attinenza al caso di specie. La lista degli autori che tornano sul punto con impostazione invariata è nutrita; tra gli altri, segnaliamo Marco Antonio Bianchi (Padova, 1498 - 1548)⁵⁹, criminalista di valore della prima metà del XVI secolo, allievo a Padova di Marco Mantova Benavides, dedito alla prassi forense ma anche a lungo professore nello *Studium* veneto; tra l'altro Bianchi ha all'attivo la stesura di una diffusa *Practica criminalis* uscita postuma poco dopo la metà del

⁵⁷ Baldi Ubaldi Perusini... In VII. VIII. IX. X. et XI. Codicis Libros Commentaria, cit., ad l. *Observare*, 2. C. *quorum appellationes non recipiantur* (C.7,65,2), f. 111r, n. 5.

⁵⁸ Sui presupposti per la tortura, individuabili negli *indicia* e sulla loro varietà e gradazione si rinvia all'esauritivo lavoro di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano 1954, pp. 1-50 (ora ripubblicato in "ristampa inalterata con prefazione dell'autore settant'anni dopo e con due appendici", Milano 2023); notiamo che Fiorelli registra diligentemente il riferimento delle fonti alla fisionomia, senza tuttavia ritenere opportuno un approfondimento (ivi, p. 34). Sulla complessa aritmetica probatoria concernente gli indizi tipica del processo di diritto comune si veda I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., e in particolare, per quelli *ad torturam*, pp. 164-191.

⁵⁹ Si veda M.G. Di Renzo Villata, *Bianchi, Marcantonio*, in *DBGI*, I, pp. 251-252.

secolo, nonché di un apprezzato *Tractatus de indiciis homicidii ex proposito commissi et de aliis indiciis homicidii et furti* (1545)⁶⁰ che altro non è se non la messa a stampa di una *repetitio* sulla legge finale del titolo *De quaestionibus* del Digesto (D.48,18,22)⁶¹, tenuta a Padova nel 1544 (l'autore è indicato nell'opera quale «deputatus ad lecturam criminalem in Gymnasio Patavino», cattedra straordinaria di diritto penale istituita nel 1540, assunta dal Nostro nel 1543 e tenuta fino alla morte). L'opera si occupa appunto degli indizi in caso di omicidio e furto sufficienti per mettere a tortura l'imputato: alla ricerca degli *indicia urgentia* necessari⁶², il giurista affronta rapidamente anche il tema del rilievo della *physionomia* per la scelta del giudice:

Physionomia mala, et haec generat suspicionem in genere, et oritur praesumptio de mala natura, et vitiata, non quantum ad praesumendum in specie de speciali, et determinato delicto; bona autem physionomia prodest, ut voluit Baldus in l. 2, in versi. “Quae autem”, C. quor. appel. non recip. et dicit Paris de Puteo in d. tract. in verb. “mandavit”, col. VIII, versi. “Quando delictum”, bis indicium fecisse per physionomiam, ut unum habentem bonam physionomiam iudicaverit innocentem, et alium habentem malam physionomiam iudicaverit nocentem, et furem: et ita reperiit veritatem esse⁶³.

Notiamo che la citazione puntuale di Baldo si sposa qui con quella di un'altra autorità in materia, Paride Dal Pozzo (Castellammare di Stabia, 1411 ca. - Napoli, 1493)⁶⁴, versatile figura di giurista quattrocentesco il quale nel suo

⁶⁰ A riprova del successo del trattato presso i pratici, segnaliamo il suo inserimento prima della fine del secolo nei *Tractatus universi iuris* curati dallo Ziletti (*Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii tum Caesaris iuris facultate iurisconsultorum, De indiciis criminalibus*, tomi XI, pars I, Venetiis, 1584, ff. 260v-280v).

⁶¹ La norma vieta di mettere a tortura coloro che sono stati incarcerati in mancanza di accusatori, a meno che non sussistano seri elementi a carico; di qui l'analisi dei dottori di diritto comune sugli indizi necessari per indirizzare il giudice ed evitare che si violi il divieto, di fronte ad una indicazione oggettivamente così generica e poco circostanziata: *Qui sine accusatoribus in custodiam recepti sunt, quaestio de his habenda non est, nisi si aliquibus suspicionibus urgeantur*.

⁶² In apertura l'autore non manca di ripetere che la materia ricorre di frequente e richiede quindi una trattazione accurata, come sempre leggiamo nei proemi dei trattati giuridici di quest'epoca: «Lex haec cum tota eius materia pro inveniendis criminibus, quae plerique occulte fiunt [...] frequens et quotidiana est: ideo diligentius, et accuratius pertractanda est»: Mar. Antonii Blanci Patavini *Tractatus de indiciis homicidii ex proposito commissi et de aliis indiciis homicidii et furti, ad legem finalem ff. de quaestionibus*, Lugduni, excudebant Godefridus et Marcellus Beringi, fratres, 1546, p. 9.

⁶³ *Ibid.*, p. 153, n. 406.

⁶⁴ Su questo autore si veda l'ampia voce di E. Cortese, *Dal Pozzo, Paride*, in *DBI*, 32, 1986, pp. 238-243. Le sue esperienze professionali furono variegate: maestro del giovane Ferrante

celebre ed assai reputato trattato *De syndicatu*⁶⁵ si sofferma sull'importanza della *mala* o *bona physionomia* per indirizzare il giudice non soltanto a decidere sulla messa a tortura dell'imputato, ma a farsi preventivamente un'idea sulla sua colpevolezza o meno. Il punto di partenza concerne il divieto di torturare senza indizi tali da far ipotizzare la colpevolezza dell'inquisito, come affermato in apertura: «Et dico primo, quod nunquam a tortura accusati de crimine est incipiendum: sed post indicia legitime apparentia incipitur a tortura...»⁶⁶ e ripetuto senza incertezze, a mitigare l'*arbitrium iudicis* a tutela del diritto di difesa: «Licet iudex habeat arbitrium liberum et absolutum, non potest sine indiciis torquere vel ipsam denegare defensionem contra indicia et torturam...»⁶⁷. In tale contesto, nel quale comunque manca una regola di giudizio predeterminata vincolante per il giudice, che rimane titolare delle scelte circa la concreta valutazione del peso e della solidità degli indizi, diventa essenziale creare in via preliminare un set di elementi indiziari affidabili a cui si possa attingere, limitando e indirizzando in qualche misura l'arbitrio del giusdicente: «De indiciis ad torturam non potest dari una determinata regula: quia valde consistunt in arbitrio ius dicentis, cuius fidei et auctoritate negativum distinguendum committitur [...] Indicia ad torturam debent esse non solum vehementer adminiculatiua vel verisimilia, vel etiam satis probabilia [...]»⁶⁸.

Entro tale ampia disamina della materia, alla ricerca di indizi necessari e sufficienti per la tortura del *reus*, dopo aver messo a fuoco la buona o cattiva fama come elemento utile per stabilire chi sottoporre per primo al *torturamentum* («Quando delictum est incertum a quo de pluribus est commissum cum ab extero verisimiliter committi non potuerit, tunc eo ipso quod alter est malæ

d'Aragona e poi suo consigliere, fu a lungo magistrato del Sacro Regio consiglio e giudice della Vicaria, nonché per qualche tempo *Commissarius regni* con ampi poteri per la repressione del crimine, ma svolse anche attività forense e fu per molti anni docente nello *Studium* di Napoli.

⁶⁵ L'opera fu edita una prima volta in forma incompleta nel 1473 e poi, completamente rivista, nel 1485, prima di avere un gran numero di ristampe incunabole e cinquecentine ed essere accolta tanto nei *Tractatus* veneziani del 1548-50 (tom. XIV, ff. 72r-173r) e nei *Tractatus universi iuris* dello Ziletti del 1584 (tom. VII, ff. 227r-332r), quanto nella silloge veneziana di opere sul sindacato curata da Gabriele Sarayna (apparsa per la prima volta nel 1559 e ripubblicata più volte).

⁶⁶ Paridis de Puteo... *De Syndicatu... Tractatus*, Francofurti, Excudebatur typis Wolffgangi Richter, 1608, in verb. *Tortura*, versic. *Quia*, p. 912, n. 1.

⁶⁷ *Ibid.*, in verb. *Tortura*, vers. *An stetur*, p. 988, n. 16.

⁶⁸ *Ibid.*, in verb. *Tortura*, vers. *Mandavit*, p. 1024, n. 18.

conditionis et famæ, ad veritatem eruendam potest torqueri»⁶⁹), Paride giunge a considerare anche quello ricavabile dai tratti somatici:

Vel cum aliquibus coniecturis concurrat mala physiognomia hominis, quia nocebit, ex quo mala physiognomia proclivior est ad scelera, et nocebit quoad præsumendum in genere de mala natura et vitiata, non quoad præsumendum in specie de speciali et determinato delicto, quia a contemplatione naturæ licet argumenta sumere, vt ponit Arist. in libello de physiognomia, quem ita refert Baldus in leg. secunda. Cod. quo. appellat. Et ego bis feci iudicium per physiognomiam, quia cum quidam fuisset inculpatus de venenatione et esset carceratus, et veniret coram me ad respondendum super inquisitione, eo viso iudicavi per præsentiam, quod erat innocens: et ita fuit repertum per processum, quia famulus fecerat. Etiam inter plures de furto inculpatus, iudicavi quod unus illorum qui erat pessimæ physiognomiæ furtum commiserat, et non cæteri: et ita repertum est per inquisitionem: quia bona fuere reperta in quadam eius glitta absconsa: et dicitur, o quam difficile est crimen non prodere vultu, in l. de minore. §. tormenta, de quaestionib. et Bartol. in l. final. Cod. de procurat. vbi quo vultu et pallore loquatur. et Ioan. Andre. in dicto. c. cum in contemplatione⁷⁰.

Nella prima parte del passo l'autore aderisce alle posizioni di Baldo riprendendole *de verbo ad verbum*, in modo da ribadire la limitata efficacia probatoria della fisionomia in sé considerata; tuttavia, come accade spesso, Paride inserisce il riferimento aneddótico alla sua trascorsa esperienza in qualità di giudice, narrando che in tale veste per due volte ha impostato in avvio il giudizio basandosi proprio sull'osservazione del volto e dell'aspetto degli imputati, sempre trovando conferma della sua valutazione iniziale basata sulla fisiognomica nelle ulteriori indagini svolte; in un caso aveva giudicato innocente un individuo incarcerato perché accusato di veneficio e in un altro invece aveva indicato il colpevole di furto tra vari sospetti. La chiosa del giurista rimarca la bontà degl'indizi che possono trarsi osservando il colpevole, che è indotto a tradirsi, confermando così l'analoga notazione reperibile in un passo del Digesto che sottolinea l'importanza di particolari quali la fermezza della voce o la trepidazione nel parlare, non meno indicativi della reputazione goduta presso i concittadini (D.48,10,3-5), così come ricorda il peso attribuito da Bartolo in chiave probatoria (sulla base stavolta di un luogo del *Codex*: C.2,12,26) allo sguardo e al pallore del reo, per cui il giudice per aver modo di valutare tali elementi deve citare l'imputato a comparire in sua presenza e non ammettere un procuratore in sua vece⁷¹.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 1027, n. 24.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 1027-1028, n. 26.

⁷¹ Cfr. Bartoli a Saxoferrato *In primam Codicis partem Commentaria*, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilacqua, 1577, ad l. *In pecuniariis*, 26. C. *de procuratoribus* (C.2,12,26), f. 75r,

Resta comunque fermo per Dal Pozzo che non può indicarsi una regola certa in materia, per cui gli indizi devono essere infine valutati dal giudice, rimessi al suo arbitrio allo stesso modo della determinazione della pena: «Indicia sunt iudicis arbitrio commissa: quia de eis sicut de poenis non potest certa doctrina bene tradi»⁷².

4. «*Indicium oritur ex mala physionomia*»: la formazione di una communis opinio doctorum

Nessun autore del maturo diritto comune che si occupi del processo penale dimentica d'inserire il riscontro fisiognomico tra gli indizi utili, anche se il cenno rivolto al tema è spesso minimo; la sua significanza (per i giuristi dell'epoca così come per noi) discende dal fatto di inserirsi consapevolmente nel rivolo esiguo ma ben distinguibile di una precisa tradizione di lunga durata: si vedano ad es. i riferimenti reperibili in due celeberrime *practicae criminales* cinquecentesche⁷³, quali quelle scritte da Ippolito Marsili e da Pietro Follerio. Pur lavorando a distanza di alcuni decenni e in contesti diversi, il primo a Bologna, il secondo nel *Regnum* meridionale, troviamo in entrambi il medesimo approccio all'argomento.

Nel caso di Marsili (Bologna, 1450 - 1529)⁷⁴, apprezzato docente (fu il primo a sedere sulla cattedra bolognese di diritto criminale istituita nel 1509) e soprattutto esperto *iudex maleficiorum* in varie città dell'Italia settentrionale, nella sua *Practica causarum criminalium*, denominata *Averolda* dal nome del dedicatario (Altobello Averoldo, vescovo di Pola e governatore della Romagna), a stampa a Venezia nel 1526 e poi riedita varie volte con grande successo, il giurista non

n. 1.

⁷² Paridis de Puteo... *De Syndicatu... Tractatus*, cit., in verb. *Tortura*, vers. *Mandavit*, p. 1028, n. 27.

⁷³ Si tratta di un genere letterario fino a pochi anni fa trascurato dalla storiografia giuridica, ma essenziale per seguire la costruzione del diritto penale in età moderna. Concisa ma illuminante la sintesi offerta in M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 163-205: 173-178; poi in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, pp. 3-46: 13-17; si veda poi L. Garlati, *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXIX (2016), pp. 71-109. Per un inquadramento dei caratteri di novità della criminalistica cinquecentesca italiana, centrato soprattutto sulle figure di Claro, Deciani e Farinacci, si veda I. Biocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 253-269.

⁷⁴ Cfr. L. Pallotti, *Marsili, Ippolito*, in *DBI*, 70, 2008, pp. 764-767; M. Cavina, *Marsili, Ippolito*, in *DBGI*, II, pp. 1286-1287.

esita a ripetere le parole di Baldo inserendo come al solito la fisionomia tra gli indizi di cui tener conto, insieme al nome, per stabilire chi torturare per primo. Con un'avvertenza di non piccolo rilievo: nella pagina del Marsili è presente lo sforzo di discernere tra indizi di diverso valore per evitare che tutti conducano senza scampo alla tortura, per cui occorre ricordare che la cattiva fama non è da sola sufficiente, a meno che non sia *vehemens*⁷⁵ (pur rimandando alla fine all'*arbitrium iudicis* per la valutazione, a patto che sia esercitato conformemente al diritto e all'equità⁷⁶). Inoltre osserviamo al contempo che ampio spazio viene dato alla differenza tra *indiciu* e *praesumptio*, attribuendo valore probatorio indiretto e minore a quest'ultima, poiché

praesumptio est probatio probans non probatio probata, sed indicium est probatio probata [...] et dicit quod praesumptio indirecte tangit factum sed indicium directe tangit ipsum factum. Et ideo dicit ibi quod minus est praesumptio quam indicium cum ergo in solito delinquere non oriatur indicium, sed oriatur solum praesumptio contra eum, ergo talis delinquere solitus non potest torqueri, quia ad ponendum aliquem ad torturam non sufficiunt praesumptiones sed requiruntur indicia de necessitate⁷⁷.

Precisazioni certo non inedite né rivoluzionarie ma ribadite con forza per non lasciare del tutto indeterminato l'arbitrio del giudice su un tema così rilevante e limitare il ricorso alla tortura che, com'è noto, rappresentava per Marsili un serio cruccio⁷⁸.

Di fronte alla domanda su chi debba essere il primo torturando, la risposta è che il giudice deve iniziare da chi sembra più cedevole e al tempo stesso più colpevole⁷⁹, come suggerito dall'esperienza e confermato dalle massime autorità

⁷⁵ Cfr. Hippolyti de Marsiliis... *Practica criminalis Averolda nuncupata*, Venetiis, 1564, § *Diligenter*, f. 54r, nn. 18-19.

⁷⁶ «Et licet hoc sit verum, quod an indicia sint sufficientia ad torturam necne, relinquatur arbitrio iudicis: tamen tale eius arbitrium debet esse iuri et aequitati consonum, alias non valet»: *ibid.*, § *Diligenter*, f. 54v, nn. 23-24.

⁷⁷ *Ibid.*, § *Diligenter*, f. 68r, n. 114. Le autorità allegare nel passo sono le più pesanti possibili: Baldo, Bartolo, Giovanni d'Andrea. Cfr. G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio ed età moderna*, Napoli 1979, p. 14.

⁷⁸ Anche se coglie nel segno Rosoni quando rileva una certa sovrapponibilità di termini nella dottrina di diritto comune, tra prova indiziaria e presuntiva, per cui «Fin dagli inizi della riflessione dei giuristi, la linea di demarcazione fra indizio e presunzione appare confusa»: si veda I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., pp. 97-119 (cit. a p. 98).

⁷⁹ Cfr. Hippolyti de Marsiliis... *Practica criminalis Averolda nuncupata*, cit., § *Expedita*, f. 90r, n. 49: «Quaeri etiam potest de no. dubio, videlicet, quando plures sunt torquendi, a quo debeat iudex incipere torturam pro habenda veritate: in quo dicas quod debet incipere a suspectis: ideo sive loquamur in pluribus reis, siue in pluribus testibus torquendis, siue in similibus [...]

del diritto comune, Bartolo e Baldo. In verità, poiché il tema è particolarmente delicato e denso di gravi conseguenze, Ippolito risale oltre la dottrina trecentesca, fino all'autorità del tardo duecentesco *Opus maleficiozum* di Alberto Gandino, grande pratico e giudice con ampia esperienza in campo penale, che ha riservato una particolare attenzione proprio al tema della tortura (le questioni *De tormentis* hanno formato una sorta di trattato nel trattato, che ha avuto anche circolazione autonoma); il Marsili non esita a riprendere alla lettera le indicazioni fornite due secoli prima dal Gandino:

Nunc videndum est, quod ordine sint habenda tormenta. Et certe, si de pluribus sint habenda, sagax iudex considerabit, a quo facilius veritas erui possit, ut ab illo questionem incipiat, tamquam a timidiori et a magis suspecto, et a minori et a magis debiliori et non a fortiori [...]⁸⁰

In tale contesto, tornando al dottore bolognese, ha un preciso significato trarre dalla fisiognomica delle presunzioni e non dei veri e propri indizi: «[...] bona physionomia prodest reo et mala eidem nocet, quia mala physionomia facit praesumi quem proclivum ad scelera»⁸¹. D'altra parte, l'esperienza della prassi unita al buon senso impone però al giureconsulto di segnalare che tutti questi elementi devono se del caso essere posposti ad un altro più forte, basato

Vel dicas secundum Bartol. ibi. quod debemus incipere ab eo qui verisimilius dicet veritatem sed quando non est magis verisimile de uno, quam de alio, tunc incipimus a magis suspecto [...] vide Gand. in tracta. suo malefi. sub rub. de quaestio. et tor. in II. col. in ver. Nunc videndum, ubi dicit quod quando de pluribus est habenda tortura, sagax iudex debet considerare a quo facilius veritas erui potest, et ab illo debet quæstionem incipere tanquam a timidiori, et magis suspecto: et debet incipere a viliori, et non a fortiori vel digniori.

⁸⁰ H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastick*, II. *Die Theorie. Kritische Ausgabe des «Tractatus de maleficiis» nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926 (Nachdr. 1981), *Tractatus de maleficiis*, cap. *De quaestiois et tormentis*, p. 158, n. 11. Così si dovrà preferire il padre al figlio, perché il primo si preoccupa per il secondo, e la donna all'uomo: «Item femina prius torquenda est quam masculus, quia homo tamquam maioris constantie tardius confitetur, et mulier citius, quia momentaneum et instabile cor habet [...]»: ivi. Per un'aggiornata informazione su questo autore e sulla sua opera criminalistica si veda D. Buccomino, *Studi sulla transazione penale nell'opera di Alberto da Gandino e Angelo Gambighioni. Prime indagini sulla composizione amichevole delle liti nell'età di diritto comune*, Roma 2020, pp. 17-33; nello specifico della materia probatoria cfr. la puntuale ricostruzione di M. Vallerani, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte», XIV (2009), pp. 40-61.

⁸¹ *Ibid.*, § *Expedita*, f. 90v, n. 53. A confermare che si tratta di nozioni tralatizie, che non occorre ogni volta discutere a fondo *ex novo* proprio perché integrano un patrimonio teorico-pratico condiviso, segnaliamo che il passo inizia e termina rispettivamente con la citazione di Baldo e con quella di Paride Dal Pozzo che abbiamo già incontrato.

sulla precedente commissione di analogo reato commesso altrove da uno dei correi⁸².

Analoghe indicazioni ci vengono da un altro autorevole criminalista, dedito soprattutto alla prassi giudiziaria nel Regno: Pietro Follerio (Mercato San Severino, 1520 ca. - 1586 ca.)⁸³; costui nella sua fortunata *Praxis criminalis* (1554) non trascura di annoverare nell'elenco degli indizi anche quello che ci interessa, dove ritorna invero anche la più specifica e corretta qualifica di *praesumptio* per la fisionomia:

Oriuntur enim indicia ex persona, et ideo de fama, conversatione, consuetudine, natione, conditione, fortuna, aetate, seu nomine, phisiognomia, et pallore interrogabuntur testes propter enim malam famam delinquentis, facile praesumitur de insidiis et dolo [...] Mala conversatio est malae actionis indicium [...] et secundum Cice. ex conversatione et victu multae trahuntur suspensiones, libro I. de inven. tit. 13. Consuetudo item delinquendi indicium praestat [...] Natus ex mala progenie habet contra se praesumptionem [...] Ex mala item phisiognomia mala praesumptio suboritur, Bal. in l. 2. C. quorum appe. non recipia. Malum nomen habet aliquid suspicionis. Rursus pallor, et similia aliquid indicant, ut per doctores in sui locis⁸⁴.

Nel novero degli autori criminalisti non possiamo trascurare neanche Tiberio Deciani (Udine, 1509 - Padova, 1582)⁸⁵, successore tra l'altro di Bianchi nel 1549 sulla cattedra patavina di diritto criminale, nonostante che il suo

⁸² *Ibid.*, § *Expedita*, f. 90v, nn. 53-54: «Et dixi, quod quando plures sunt rei, qui sunt torquendi pro aliquo delicto, ut veritas ipsius delicti inveniatur, quod non debent attendi praedicta: sed si unus ipsorum reorum alias commisit simile delictum, pro quo sunt torquendi, quod tunc ab illo est incipienda tortura, non attenta distinctione doctorum de qua supra. [...] Tene menti quia notabile est».

⁸³ Su questo autore cfr. M.T. Napoli, *Follerio, Pietro*, in *DBI*, 48, 1997, pp. 764-767; I. Birocchi – M.N. Miletto, *Follerio, Pietro*, in *DBGI*, I, pp. 884-886; M.N. Miletto, *Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento*, in M. Torres Aguilar – M. Pino Abad (eds.), *Burocrazia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, Madrid 2015, pp. 495-530. Da ultimo, sull'altra grande *practica* del Nostro: G.A. Nobile Mattei, *Il Vangelo e la spada. La giustificazione della legge e del processo nella "Canonica criminalis praxis" di Pietro Follerio*, in «*Historia et ius*», XX (2021), paper 17, pp. 1-70: 14-70.

⁸⁴ Petri Follerii... *Practica criminalis dialogica*, Venetiis, apud Marcum Antonium Zalterium, 1587, pars II, f. 26r, nn. 42-44. Annotiamo di passaggio la citazione di sapore umanistico del *De inventione* ciceroniano e soprattutto il fatto che anche Follerio non manca di citare il *Tractatus de maleficiis* di Alberto Gandino, in particolare il cap. *De presumptionibus et indiciis dubitatis, quibus proceditur ad tormenta*.

⁸⁵ Su questa figura basti qui citare E. Spagnesi, *Deciani, Tiberio*, in *DBI*, 33, 1987, pp. 538-542, nonché i saggi raccolti in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine 2004.

cospicuo ed innovativo *Tractatus criminalis*⁸⁶, risalente agli anni Settanta e lasciato incompiuto, venga edito postumo dal figlio nel 1590 e non abbia nell'immediato grande risonanza. Nell'opera figura in effetti soltanto un rapido accenno agli indizi ricavabili dalla *physiognomia*, ma l'indicazione è preziosa perché possiamo rilevare come sul punto si sia ormai formata quella che si propone come una vera e propria *communis opinio doctorum*: nel cap. 35, *De probationibus*, del V libro, entro una trattazione dedicata al crimine di eresia, tra gli altri elementi utilizzabili quali indizi contro i sospetti d'eresia figura anche la lettura del modo di porsi dell'imputato e dei segnali che invia il suo corpo (pallore, tremore, agitazione), semmpre sulla scorta dei rilievi in proposito di Bartolo da Sassoferrato; tutto ciò posto in connessione con l'analisi fisiognomica vera e propria⁸⁷.

Stavolta però oltre a Bartolo e Baldo vi sono anche altri autori chiamati a convalida⁸⁸ e, proprio per il modo in cui funziona la *communis opinio*, ciò rende superfluo agli occhi del giureconsulto indugiare in una descrizione distesa dell'attività d'interpretazione dei tratti somatici che possono rilevare per il processo; quel che conta è la conferma della spendibilità in giudizio degli indizi così ricavati e, al contempo, il riconoscimento della loro debolezza e insufficienza, da soli, per procedere alla tortura e ancor meno per la condanna.

⁸⁶ Su questa opera si veda anzitutto M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano 2006.

⁸⁷ T. Decianus, *Tractatus criminalis*, Venetiis, apud Franciscum de Francis Senensem, 1590, vol. I, p. 270, n. 52 (l. V, cap. 35): «Ex vultu videlicet, colore, trepidatione, et simil. ut per Bart. in l. de minore, § plurimum, de quaestioni. Bal. in tract. de quaest. c. 1. num. 11. Ang. in tract. mal. § fama publica praeced. vers. nono quaero, nu. 105. et dicemus infra, dum tractabo de indiciis in genere, et Camil. Campeg. in addit. ad Zanchin. de haeret. in c. 9. in addi. b, ver. practicam hanc. ubi etiam dicit physiognomiam indicium facere, de quibus latius infra suo loco, dum de indiciis generaliter loquemur». Notiamo che Deciani rimanda ad una trattazione generale sugli indizi che invece nel *Tractatus* manca, a riprova della sua incompiutezza (come rilevato in G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena*, cit., p. 26, n. 29, nonché le osservazioni alle pp. 112-114).

⁸⁸ Si tratta anzitutto dell'aretino Angelo Gambiglioni, celebre autore di un *Tractatus de maleficiis* (1438) grandemente reputato: nel passo indicato Angelo analizza la questione se *trepidatio*, *balbuties* e *variatio* nelle dichiarazioni dell'imputato siano indizi sufficienti per la tortura. L'altra autorità richiamata è Camillo Campeggi, inquisitore generale a Ferrara e poi a Mantova, domenicano, che aggiorna a metà XVI secolo il manuale inquisitoriale *Tractatus super materia hereticorum* (1330 ca.) di Zanchino Ugolini con importanti *additiones*, curandone l'editio princeps romana del 1568. Quella *communis opinio* che s'intuisce sottesa al cenno cursorio di Deciani ci viene squadernata con dovizia di riferimenti nelle *additiones* del Campeggi: Zanchini Ugolini *De haereticis tractatus aureus, cum locupletissimis additionibus et summariis R. P. F. Camilli Campegii Papien. ... accesserunt in hac secunda editione Iacobi Simancae adnotationes in Zanchinum cum animadversionibus in Campegium...*, Romae, in Aedibus Populi Romani, 1579, cap. IX, p. 53.

Resta tuttavia l'osservazione, in termini di analisi fisiognomica, che gli elementi presi in considerazione dai giuristi in questi casi non attengono a tratti somatici fissi, come tali indicativi di caratteri stabili propri dell'indole, bensì concernono espressioni mobili, più attinenti a passioni momentanee, pur anch'esse utili per indirizzare l'*inquisitio* del giudice.

Ricapitola egregiamente i termini della questione, con ulteriori riferimenti ad autori di *practicae criminales*, entro un tessuto argomentativo ormai consolidato e nell'orizzonte delle trionfanti opinioni comuni il giurista pavese Giacomo Menochio (Pavia, 1532 - 1607)⁸⁹, tra i più autorevoli protagonisti del maturo diritto comune, attivo nella seconda metà del Cinquecento. Professore di spicco nello *Studium* di Padova, magistrato del Senato di Milano, consultore richiestissimo e di grande reputazione, Menochio è un esempio di versatilità e vanta una conoscenza profonda dei vari campi del diritto, producendo opere nelle quali esibisce la sua vasta scienza e la piena padronanza del patrimonio dottrinale elaborato nei secoli dalla *scientia iuris*. Oltre alla stesura di numerosi trattati di argomento vario e di un numero impressionante di *consilia*, il Nostro dà prova della sua preparazione dando alle stampe due opere di grande successo, testimoniato dalle molte edizioni e da un apprezzamento unanime: i *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis libri duo* (1569) e i *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria* (1575). Entrambe sono rivolte essenzialmente alla prassi e pensate per offrire (anzitutto) al giudice l'ausilio di un'affidabile e completa rassegna di soluzioni, fondate sulla migliore dottrina, relative ai più svariati istituti giuridici, sotto forma di elenchi ordinati di centinaia e centinaia di *quaestiones*, dense di riferimenti alle più quotate *auctoritates* e vetrina delle più accreditate *communes opinioniones*.

Il secondo scritto contiene anche riferimenti precisi alla fisionomia, nei termini già visti, ma con integrazioni di qualche rilievo. La trattazione viene divisa in due momenti distinti: in primo luogo, entro la *quaestio* concernente *Praesumptio, et coniectura a personae qualitate, quomodo ducatur*, si conferma l'attendibilità del dato offerto dalla *mala physionomia*, parlando in generale: «A figura coniectura ducitur, sicuti dicimus, ex mala hominis physionomia eum praesumi commisisse delictum»⁹⁰. Anche stavolta si preferisce riferirsi alla *praesumptio*, piuttosto che all'*indicium*, indicando nella congettura lo strumento logico impiegato; quanto alla indispensabile autorità giuridica richiamata per avvalorare la notazione, si tratta dell'immane passo di Baldo. A indicare

⁸⁹ Si veda la voce di C. Valsecchi, *Menochio, Giacomo*, in *DBI*, 73, 2009, pp. 521-524.

⁹⁰ Iacobi Menochii... *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria, in sex distincta libros*, Augustae Taurinorum, apud Io. Dominicum Tarinum, 1594, lib. I, *quaestio* 15, f. 9r, n. 6.

però che nella cultura del giureconsulto del pieno XVI secolo sono penetrate alcune delle novità proposte dall'umanesimo giuridico, pur senza cambiare davvero nella sostanza metodo e riferimenti culturali impiegati, ancora strenuamente endogiuridici ed ancorati alla tradizione del Commento, troviamo la novità del rimando testuale ad un passo di Cicerone, tratto dall'orazione *Pro Roscio comoedo* (7, 20)⁹¹. In tale luogo l'Arpinate usa appunto l'argomento della fisionomia della controparte per metterla in cattiva luce inferendone una serie di qualità negative: malizia, astuzia, tendenza alla frode e all'inganno: l'aspetto (*facies*) del soggetto induce a tali conclusioni, sulla base di una facile *coniectura*, con una perfetta corrispondenza tra figura esteriore e indole. Il tutto in piena conformità col dettato del trattato fisiognomico di Aristotele, autorità suprema invocata a chiusura dell'analisi da Menochio.

Il discorso viene però ripreso nello specifico proprio riguardo al tema della tortura, nella *quaestio* 89 del primo libro: *Præsumptio qualis esse debeat, ut quaestionibus, et tormentis locus sit*. La premessa immancabile è quella per cui la valutazione d'indizi e presunzioni in merito è pacificamente rimessa all'*arbitrium iudicis*⁹², per poi passare ad un assai nutrito elenco di indizi sufficienti per decidere la tortura del *reus*: ne vengono richiamati ben quarantatre e tra essi figura anche la *mala physionomia*, con l'ormai usuale riferimento alla posizione tenuta da Baldo, per cui si tratta di un indizio generico che da solo non basta con riguardo ad uno specifico crimine, come chiarito dal Marsili e dal Bianchi, nei luoghi che abbiamo già analizzato. La conclusività dell'indizio si raggiunge soltanto se si aggiungono ulteriori elementi a carico («alia adminicula cum hoc ipso indicio concurrere debere»)⁹³ a corroborare un'indicazione di colpevolezza

⁹¹ «Oro atque obsecro vos qui nostis, vitam inter se utriusque conferte, qui non nostis, faciem utriusque considerate. Nonne ipsum caput et supercilia illa penitus abrasa olere malitiam et clamitare calliditatem videntur? non ab imis unguibus usque ad verticem summum, si quam coniecturam adfert hominibus tacita corporis figura, ex fraude, fallaciis, mendaciis constare totus videtur? qui idcirco capite et superciliis semper est rasis ne ullum pilum viri boni habere dicatur [...]».

⁹² Iacobi Menochii... *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria in sex distincta libros*, cit., lib. I, *quaestio* 89, f. 40r, prin. e n. 1: «Vero octuagesimo nono, qualis esse debeat praesumptio, et indicium, ut locus sit quaestionibus, et tormentis? Hanc egregiam iuris quaestionem proposui, et explicavi, sed generatim magis, quam speciatim lib. 2. de arbitrariis iudicium, casu. 270. quo loci ex recepta Doctorum scripsi, iudicis arbitrio relinqui, quae dici possint, praesumptiones, et inditia sufficientia ad quaestiones, quam torturam vocant».

⁹³ *Ibid.*, lib. I, *quaestio* 89, f. 43v, n. 130: «Trigesimum secundum indicium oritur ex mala physionomia. Ita Carrerius in practica crimina. pag. 55. in vigesimonono indicio. ex sententia Baldi in 1. 2. nu. 5. C. quorum appellat. non recip. Verum Baldus hoc non affirmavit, sed id solum, quod mala physionomia, arguit in genere malam naturam: non autem in specie aliquod delictum, et Baldum sic etiam intellexerunt Marsilius in pract. criminali §. expedita. nu. 53. et

altrimenti davvero troppo debole. Tali *adminicula* possono essere, come già visto, e come si ripete costantemente, la balbuzie, il pallore del volto, l'agitazione nel parlare, come ribadisce tra gli altri Iacopo Novello: «Trepidatio et vox balbutiens rei carcerati in constitutis et loquella trepida, pallor et inconstantia licet haec sint remota a maleficio, quoniam unumquodque de per se non est sufficiens inditium ad torturam tamen si concurrunt, cum uno ex supradictiis inditijs poterit reus carceratus optime torqueri, vt eleganter Bartol. in l. de minore §. plurimum, nume. 3. ff de quaestio. alleg.»⁹⁴. Elementi tenuissimi di colpevolezza, riconosciuti espressamente come tali, eppure decisivi per la condanna in quanto spalancano le porte, se ricorrono insieme, alla stanza del *tormentum*.

Blancus in tract. de indicijs, et tortura. num. 406. Quo circa rectius sensit Iacobus Novellus in practica criminali. titu. ad defensam, sub rub. an indicia pro reo danda sint. nu. 108. alia adminicula cum hoc ipso indicio concurrere debere. Malam autem physionomiam malam arguere naturam, scripsi sup. q. 15. ubi disserui de præsumptione, quæ a figura ducitur». In questo passo integrano la *communis opinio doctorum* altri due criminalisti, Ludovico Carerio e Iacopo Novello, utili perché entrambi autori di *practicae criminales*, quindi specialisti che vanno a rafforzare sul piano quantitativo oltre che qualitativo la tesi prevalente. Il primo, giurista pratico, calabrese ed attivo nel *Regnum*, pubblica a Napoli nel 1546 una *Practica causarum criminalium* ordinata e ricca d'informazioni, che avrà entro il secolo una decina di riedizioni, al cui interno figura anche un autonomo trattato *De indicijs et tortura* (cfr. I. Birocchi – M.N. Miletto, *Carerio, Ludovico*, in *DBGI*, I, pp. 445-446), con un capitolo sulla *mala physionomia* fitto di allegazioni dottrinali. Il secondo ha all'attivo l'esperienza quale giusdicente (giudice al maleficio a Treviso) ed avvocato nella Terraferma veneta (cfr. L. Garlati, *Novello, Jacopo*, in *DBGI*, II, pp. 1445-1446) e produce una *Practica et theorica causarum criminalium novissime in lucem edita per dominum Iacobum de Novello, Iur. Doct. & advocatum venetum*, Venetiis, apud Baltassarem Costantinum, 1552 (edizione rivista della *princeps*, datata Venezia 1549, seguita poi da varie altre, anche col titolo di *Tractatus criminalis*, come ad es. quella edita a Venezia, apud Hieronymum Cavalcalupum, nel 1565): il punto che c'interessa si legge al f. 23r, nn. 56-57.

⁹⁴ *Ibid.*, f. 23v, n. 58. Con ogni evidenza il passo tratto dal titolo *de quaestionibus* del Digesto e il relativo commento di Bartolo sono ormai *loci communes* in materia. Si veda Bartoli a Saxoferrato... *Commentaria*, Tomus sextus, *In Secundam Digesti Novi Partem*, Venetiis, 1590, ad l. *De minore*, 10. § *Plurimum*, ff. *de quaestionibus* (D.48,18,10,5), f. 179v, nn. 3-4: «Item sequitur, qua quis constantia et trepidatione loquitur et sic vides, quod constantia, et trepidatio indicant aliquid iudici. Et ex hoc dicit Inn. extra de proba. c. quomodo contra quod ille, qui examinat testes, hoc debet facere scribi in actis, hoc dicebat trepidando, et balbutiendo, & similia. Idem tenet. Spe. in titu. de teste. non recordor in quo §. Et ex hoc etiam habes, quod etiam ubi alia indicia extrinseca non præcedunt, ex hoc quod reus facit coram se loquendo trepide, pauendo, et variando, potest iudex habere indicia sufficientia ad torturam. Ita vides hic. Et ideo debet iudex examinatore esse cautus, ut faciat dicta eius sic varia, et diuersa scribi in actis, et faciat scribere trepidationem et similia, ne ei possit dici, qui fecit poni ad torturam, non præcedentibus indicijs».

La *communis opinio* è ormai salda e ben definita e in tali termini passa ai giuristi pratici attivi tra XVI e XVII secolo, che la fanno propria. Basti, per tutti, leggere in proposito quanto scrive Prospero Farinacci (Roma, 1544 - 1618)⁹⁵, uno dei grandi consolidatori della dottrina criminalistica, entro una produzione fluviale, ricchissima quanto disorganica e farragিনosa nell'eposizione⁹⁶. Avvocato di grido nel foro romano nonché giudice e pubblico funzionario nella Roma pontificia, luogotenente criminale dell'uditore generale della Camera apostolica, giunto poi fino alla carica di procuratore generale del fisco, su nomina di papa Paolo V Borghese e a sfiorare quella di governatore di Roma, le sue opere ci mostrano un bulimico raccoglitore ed espositore del diritto penale della prima modernità, attentissimo alla pratica giudiziaria ma ben edotto anche delle ricostruzioni teoriche che mirano a riordinare una realtà quantomai complessa e frastagliata, con molti aspetti problematici che quella stessa prassi non sempre riesce a risolvere in modo ottimale. Nonostante una vita privata sregolata e scandalosa, fatta di eccessi nefandezze e violazioni palesi della legge, la sua fama di ottimo giurista ne fece un'autorità indiscussa e le sue opere, diffusissime in tutta Europa con un numero ineguagliato di edizioni, si proposero come un *vademecum* prezioso per i pratici, per completezza d'informazione e aggiornamento delle soluzioni proposte, nonostante fossero spesso frutto di operazioni editoriali assai disinvolute che rendevano difficile orizzontarsi sui distinti contenuti della congerie di volumi offerta al pubblico.

Nella sua *Praxis et theorica criminalis* non può naturalmente mancare una parte dedicata alla tortura e agli indizi che la giustificano: la *quaestio* 52 del *liber* II, *titulus* V, concerne *De diversis indiciis, ad torturam sufficientibus* (questo l'*argumentum* enunciato in apertura: «Indicium quid, et quotuplex sit, quid præsumptio, quid suspicio, quid coniecturae, quid argumentum, quid signum, quid adminiculum, quid opinio, quid dubitatio, quid fictio, quid probatio, et quid semiplena probatio, quomodo hæc inter se differant, et in quibus conueniunt»⁹⁷). Ci troviamo così entro una trattazione tanto esauriente quanto folta di allegazioni e complessa nella struttura, fatta di lunghe serie di *ampliationes* e *limitationes* delle *regulae* di volta in volta esposte, in una parossistica rincorsa delle mille

⁹⁵ Giurista meno studiato di quanto meriterebbe, si veda su di lui l'ottima voce di A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, in *DBI*, 45, 1995, pp. 1-5 e quella dello stesso in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 153-156.

⁹⁶ Sul metodo di Farinacci si veda E. Dezza, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989, pp. 58-59, con una puntuale rassegna dei giudizi, perlopiù severi, formulati dalla storiografia.

⁹⁷ Prosperi Farinacii Iurisconsulti Romani *Praxis et theoricæ criminalis partis primæ tomus secundus*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon., 1606, Liber secundus, *De indiciis et tortura*, Titulus quintus, *Argumentum*, p. 153.

circostanze concrete che rendono diversa una fattispecie dall'altra, nel tentativo di modellare su di esse la disciplina legale, inseguendo una casistica così dettagliata e variegata da annullare qualsiasi velleità di uniformare e semplificare le regole dettate in avvio.

Infine, l'indizio diciassettesimo è quello che scaturisce dalla «mala physiognomia»⁹⁸. Ancora una volta, ci troviamo a leggere le stesse identiche parole usate già da tanti autori, anche se le allegazioni delle autorità dottrinali sono ormai del tutto preponderanti e trasmettono anche visivamente l'idea che quel che conta sia, appunto, il numero di quanti sostengono la stessa tesi, ripetuta senza nessun tentativo di approfondimento, più che la sua bontà.

La notazione conclusiva offerta da Farinacci è l'esplicazione migliore dell'essenza della *communis opinio doctorum*⁹⁹, che finisce col sostituire alla ricerca in autonomia della verità la soluzione probabile in forza del numero dei suoi sostenitori, per ragioni di economia di tempo e fatica nell'analisi del problema e di certezza o almeno verosimile prevedibilità della soluzione accolta dalla maggior parte dei migliori giuristi: «[...] et sine dubio, sicut hæc declaratio est communiter recepta, ita etiam est verissima: quia nimis absurdum esset, quod ex solo nomine, vel mala physiognomia, quis posset tormentis subiici»¹⁰⁰. La verità, a cui il giurista e in particolare il giudice sa bene di dover mirare, non è più frutto della verifica individuale della bontà degli *argumenta* adottati e del ragionamento svolto, ma si dà per raggiunta in quanto una certa soluzione sia «communiter recepta», anche se qui Farinacci non rinuncia ad aggiungere la motivazione sostanziale che lo conduce a ritenere «sine dubio [...] verissima» la regola enunciata, cioè l'inconsistenza degli indizi (o meglio presunzioni) derivanti dal nome o dalla fisionomia per giungere ad una conseguenza così grave come la tortura.

5. Contro l'uso in giudizio della fisiognomica: Il giudice criminalista di Antonio Maria Cospì

La filiera dei giuristi criminalisti che dà corpo alla *communis opinio* qui messa in evidenza è dunque ben selezionata: dopo l'antesignano Baldo, i maggiori esperti di diritto criminale aderiscono all'idea che la fisionomia è un elemento

⁹⁸ *Ibid.*, q. 52, p. 376, nn. 165-166.

⁹⁹ Per una messa a fuoco di caratteri e finalità della *communis opinio* si veda G. Rossi, *La forza del diritto: la "communis opinio doctorum" come argine all'arbitrium iudicis nel processo della prima età moderna*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 33-61, con ulteriore bibliografia.

¹⁰⁰ Prosperi Farinacii... *Praxis et theoricæ criminalis partis primæ tomus secundus*, cit., Liber secundus, *De indiis et tortura*, Titulus quintus, q. 52, p. 376, n. 166.

indiziario utile ma non decisivo ai fini della messa a tortura del sospetto colpevole, perché i tratti somatici del volto sono molto eloquenti per chi sa leggerli, ma non possono dire alcunché sul compimento di specifici reati. Paride Dal Pozzo, Ippolito Marsili, Marcantonio Bianchi, Pietro Follerio, Ludovico Carerio, Iacopo Novello, Tiberio Deciani, Giacomo Menochio, Prospero Farinacci sono concordi sul punto, ripetendo quasi le identiche parole senza soffermarsi ad approfondire un aspetto che per il diritto appare pacifico, mettendo d'accordo pratici e cattedratici.

Le ricche trattazioni di Della Porta e più in generale l'interesse che circonda la fisiognomica nel pieno Cinquecento ed oltre inducono tuttavia un epigono cinque-seicentesco di solida ed ampia cultura, non soltanto giuridica, a riprendere in mano tutta la questione per evidenziarne lo spessore teorico, oltre che la rilevanza pratica. Si tratta di Antonio Maria Cospi (Sarteano, 1560 ca. - 1635)¹⁰¹, giurista attivo a cavaliere tra XVI e XVII secolo prima a Bologna come giudice del Torrione, poi a lungo a Firenze, dove ricopre dal 1616 al 1629 la carica di segretario degli "Otto di guardia e balia", corte criminale centrale dello Stato granducale. Magistrato, esperto della prassi forense ed insieme interessato a evitare che il sapere tecnico dell'esperto di diritto perda la connessione con una più ampia dimensione culturale, Cospi verga un *vademecum* informatissimo e di taglio enciclopedico dedicato a far da guida nell'esercizio della sua professione al giudice specializzato nel processo penale. L'opera alla quale Cospi affida le sue ambizioni di lasciar traccia duratura di sé nella letteratura del tardo diritto comune s'intitola appunto *Il giudice criminalista*¹⁰² (edito per la prima

¹⁰¹ Figura interessante ma poco studiata di giurista con vari interessi, oltre al trattato citato è autore di tragedie e di un'opera dedicata a *La interpretazione delle cifre* (edita anch'essa postuma dal nipote nel 1639), da intendersi nel senso di cifrari segreti da decrittare. I dati certi sulla vita e l'opera di questo autore sono molto pochi: cfr. D. Edigati, *Cospi, Antonio Maria*, in *DBGI*, I, p. 591; per frustoli sparsi di notizie, si veda M. Montorzi, *Giustizia in Contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Pisa 1997, p. 56, n. 71; D. Edigati, *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», CLXIII, 3 (2005), pp. 485-530, *a.i.* Utilizza ampiamente il trattato D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana seicentesca*, Pisa 2009, specie pp. 139-146 sull'acquisizione del *corpus delicti*, di cui si occupa la parte terza. Un abbozzo d'inquadramento complessivo dell'opera si trova in A. Pastore, *Médecine et droit, compétition ou collaboration?*, in «Histoire, médecine et santé», XI (2017), pp. 19-33.

¹⁰² Il ms. conservato nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze reca in realtà il titolo *Avvertimenti criminali*, che rende meglio l'intento di fornire indicazioni scaturite dalla pratica su alcuni istituti senza dare vera sistematicità alla trattazione. Usiamo qui l'edizione veneziana, in tutto corrispondente a quelle fiorentine del 1638 e del 1643: Antonio Maria Cospi, Segretario del Serenis. Gran Duca di Toscana, *Il giudice criminalista, opera... distinta in tre volumi, dove con dottrina teologica, canonica, civile, filosofica, medica, storica, e poetica si discorre di tutte*

volta postumo nel 1638 a cura del nipote) e, come enunciato con puntiglio e senza falsa modestia nel frontespizio, mette a frutto non solo le sue conoscenze legali, ma anche la sua «dottrina teologica, canonica, civile, filosofica, medica, storica, e poetica», in applicazione di un implicito ma evidente canone metodico enciclopedico d'ispirazione tardoumanistica.

L'assunto è chiaro: se il giudice si trova a decidere sui casi più vari, che possono riguardare ogni campo dell'attività umana, è gioco forza che sia in grado d'inquadrarli e giudicarli non soltanto in punto di diritto, ma in base ad una piena comprensione dei fatti, la quale passa attraverso l'impiego dei saperi più vari: teologico, medico, filosofico, scientifico, storico, letterario¹⁰³. Il giudice deciderà *secundum legem*, salvo sempre la possibilità di interpretarla (seguendo l'opinione dottorale più accreditata) nonché di ricorrere al suo *arbitrium*, ma il diritto non è un fortino assediato che deve respingere gli assalitori e il giudice può giovarsi grandemente e senza pregiudizi delle conoscenze più varie e vaste possibili¹⁰⁴. Per altro verso, la scelta – precoce per l'Italia – di usare il volgare abbandonando il latino indica la chiara volontà di rivolgersi ad un pubblico il più vasto possibile, per aggiornare e completare le competenze dei funzionari incaricati di esercitare la giurisdizione penale, in ottica praticistica ma senza svilire l'attività del giudice e anzi integrandone la preparazione all'insegna di una cultura composita e al passo con i tempi. Di conseguenza, la prosa del Cospi è intessuta di frequenti e pertinenti citazioni tratte dai vari campi dello scibile, entro un'opera che, per apparente paradosso, vuole accreditarsi per la sua utilità pratica nel governo delle cause criminali, a mo' di naturale evoluzione del genere fortunato delle *practicae criminales*. Per certi aspetti i temi trattati in effetti coincidono, mancando però l'idea di seguire passo passo lo svolgimento del processo in modo didascalico e difettando la trattazione del Cospi di organicità e immediatezza, con i frequenti riferimenti dotti e le notazioni filosofiche che ne riducono di molto l'efficacia per i pratici¹⁰⁵.

quille cose, che al giudice delle cause criminali possono avvenire, dato in luce dal dottor Ottaviano Carlo Cospi ... suo nipote, nuovamente ristampato, in Venetia, appresso Abondio Menafoglio, 1681.

¹⁰³ A ben vedere, questa apertura a temi extragiuridici e una scrittura talora farraginosa e involuta, anche per tale indulgere in citazioni varie, hanno limitato l'impatto del volume sulla prassi coeva, contrariamente ai propositi dell'autore: cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 350.

¹⁰⁴ Sottolinea l'attenzione del Cospi per la medicina A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998, a.i.: il giudice non deve esser digiuno di competenze mediche, dovendosi confrontare con i risultati delle perizie medico-legali; analogamente in Id., *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna 2006, pp. 85-90.

¹⁰⁵ Cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 69-70.

L'opera si articola in tre parti, delle quali la più originale, nuova e in sintonia con alcune credenze dell'epoca è la seconda. Nella prima infatti si enucleano le regole deontologiche e le qualità etiche del buon giudice; nella seconda si mettono invece a fuoco materie tra delitto e peccato, come l'eresia, la negromanzia, la divinazione, i sogni e le visioni, le streghe e i malefici, con sullo sfondo il tema della ripartizione di giurisdizione tra foro ecclesiastico e foro laico; nella terza si danno infine indicazioni concrete su alcune attività processuali e in genere sui criteri da seguire per giudicare rettamente.

Giunto ad occuparsi *Della fisonomia*, nel cap. XXXIV della parte seconda, dopo il capitolo sulla *Chiromanzia* e prima di occuparsi della *Astrologia giudiziaria*¹⁰⁶, invece di una stanca e distratta rimasticazione della tesi consolidata, Cospi ripercorre con perizia e dottrina i termini della questione, sconfinando con disinvoltura nei territori della filosofia naturale e della medicina, non per intenti polemici o per desiderio di esibire la propria cultura, ma per rendere i lettori edotti dei contenuti della fisiognomica e del significato del suo impiego nel processo penale, lontano da luoghi comuni e da semplificazioni fuori luogo e dannose.

L'analisi inizia con la citazione *ad verbum* della definizione di «fisonomia», fornita dal Della Porta (si veda il testo riprodotto *supra*), accolta appieno senza obiezioni, e con il richiamo di Aristotele e di Ippocrate, occupatisi entrambi della disciplina, cosicché è evidente che non si tratta di un'arte del tutto priva di fondamento; ciononostante l'approccio del magistrato appare assai cauto e poco incline ai facili entusiasmi, richiamando la fallacia delle «arti coniettrali»: «[...] se bene i dottori di legge dicono, che la mala fisonomia faccia presunzione

¹⁰⁶ Definita quale «[...] una divinazione delle cose future contingenti circa la persona umana, osservata dal corso e situazione delle stelle nel punto del natale altrui», Cospi non esita a qualificare come «truffatori» coloro che la praticano, fornendo una gustosissima rappresentazione del loro *modus operandi*: Antonio Maria Cospi..., *Il giudice criminalista*, cit., Parte II, Cap. XXXV, §§ 1-5, pp. 257-258. Le basi della condanna di questa pratica si trovano nel Cap. XXXVI, dove si elencano una serie di autorità, da Pico della Mirandola a Tommaso d'Aquino ai Padri della Chiesa, oltre all'extravagante *Coeli et terrae* di Sisto V, per terminare con una condanna senza appello: «Onde dalle cose predette si può concludere questa non esser'arte, né scienza, in quanto sia indirizzata a sapere i futuri accidenti dell'uomo: ma essere una temerità nociva e poco pia, derivata dalla idolatria, che ha per compagne le superstizioni, per madre l'avarizia, per nutrice la fraude, per maestro il Diavolo; avendo solo per fine di cavar danari da tutti con truffe, inganni, con bugie, e falsità vendendo, a guisa di zingane, a gli sciocchi la buona ventura; et è gran ventura, quando una di mille per fortuna n'indovinano. Essendo dunque quest'arte dell'astrologia giudiziaria delle cose future contingenti, in quanto appartiene alle azioni dell'uomo, da tutte le leggi dannata. Potranno ancor i giudici punire i delinquenti e particolarmente questi vagabondi montambanchi, per le truffe, che fanno alle persone ignoranti»: *ibid.*, §§ 41-44, p. 279.

contro al reo, [...] Si vede nondimeno spesse volte il contrario; perchè un viso d'angelo rinchiuderà tal volta un animo di diavolo: e così per lo contrario un mascherone, et un mostaccio d'Esopo rinchiuderà un intelletto divino, una bontà angelica»¹⁰⁷. In sostanza, l'elemento decisivo per il giudice è dato dall'esperienza, che induce a non fidarsi delle apparenze e a verificare all'atto pratico la bontà di congetture che per essere generiche riescono spesso erranee nel caso di specie, producendo presunzioni inattendibili. Una dottrina nata anzitutto in campo medico, sulla scorta della teoria degli umori, non si traduce facilmente in previsioni affidabili sui costumi di un individuo. Gli umori infatti possono alterarsi nel tempo per cause varie, a cominciare dalle esperienze di vita oltre che dall'età e produrre un cambiamento radicale di complessione così come di costumi:

A due fini possono indirizzarsi le conietture, che si pretendono cavarsi dalla fisionomia; il primo è di conoscere la qualità della complessione, et umori peccanti del corpo: il secondo è giudicare da detti segni la qualità de' costumi. Quanto al primo s'aspetta al medico fisico: e questa per lo più riuscirà vera per l'osservanza, che n'hanno fatta quelli di detta professione per servizio dell'arte loro. Quanto a costumi per quella parte, che da gli umori derivano, per il più riusciranno veri, benche molte volte per diversi accidenti possano essere alterati: come nel sanguigno per sua natura allegro, e gioviale, possono i disgusti, l'occupazioni continue per cause importanti, studii assidui per cause serie, alterare questa qualità, e farlo venire penseroso, saturnino, e malinconico. Et il medesimo averà de gli altri umori, mediante quegli accidenti, che gli possono mutare; oltre che la mutatione dell'età può molto operare, mutandosi la complessione, et alterandosi i sanguini¹⁰⁸.

Il sanguigno che si trasforma da «allegro e gioviale» in «penseroso saturnino e malinconico» per le sue vicende esistenziali esemplifica bene l'impossibilità di fare affidamento sulla fisiognomica, proprio prendendo sul serio le basi medico-fisiologiche della disciplina; ma l'argomento decisivo risiede nell'essenza della natura umana, fondata sul razio cinio e sulla plasmabilità in virtù dell'educazione, della disciplina, dell'esempio, senza contare l'intervento superiore della Divina Provvidenza: se un animale risponde unicamente ad impulsi fisici e non può mettere in campo un'autonoma e consapevole volontà, l'uomo elabora razionalmente gli input che lo raggiungono e ciò può «mutare del tutto la natura» di partenza. Pertanto le analogie con le specie animali sono poco significative e non attendibili così come, del resto, le generalizzazioni basate sulla individuazione di tratti somatici dei diversi popoli connessi con precisi connotati caratteriali. L'osservazione attenta della realtà indica la fallacia

¹⁰⁷ *Ibid.*, Cap. XXXIV, §§ 3-4, p. 252.

¹⁰⁸ *Ibid.*, §§ 5-7.

di simili letture ed induce alla prudenza chi dovrebbe basare su di esse le proprie decisioni in giudizio:

Ma l'uomo si governa con la ragione, può oltre alle qualità naturali operare molto in lui l'educazione, la disciplina, la conversazione, l'esempio, l'occasione, e più di tutti la grazia di Dio: le quali cose non solo possono alterare in parte, ma mutare del tutto la natura. E per questo ho fatto sempre poca stima di quelle similitudini d'animali, che anno voluto applicare a gli uomini: come che chi ha gl'occhi piccoli sia timido, perché tali gl'ha la scimia; poichè all'incontro la lepre ha gl'occhi grandi, e pure è temidissima. Dicono, che chi ha la pelle negra è timido, perché tali sono gl'Egizii, e gl'Etiopi. Et all'incontro dicono, che chi è bianco è timido come le donne; e così confondendosi loro stessi, sarà bene lasciarli nella loro confusione, essendo facile in ogni applicazione di membri d'animali a quelli dell'uomo trovare animali quali abbiano membri simili, e natura diversa¹⁰⁹.

A maggior ragione sarebbe sbagliato e pericoloso fondare scelte di tipo eugenetico sull'apparenza corporea: Cospi, dimostrando una discreta erudizione, cita l'uso degli Spartani di gettare dal monte Taigeto i neonati che non mostrassero segni di robustezza o d'ingegno¹¹⁰, nonché la legge di Romolo che prescriveva di gettare in mare o nel fiume il figlio nato storpio o mostruoso, secondo Alessandro d'Alessandro nei *Dies geniales*¹¹¹ e anche secondo Della Porta, in avvio della sua opera. Il commento del giurista non lascia spazio a dubbi sul suo disaccordo con simili scelte: «E pure veggiamo tanti di corpo

¹⁰⁹ *Ibid.*, §§ 10-12, p. 253.

¹¹⁰ Cfr. *ibid.*, § 14, p. 253. In verità egli attribuisce la paternità del racconto a Platone, entro un dialogo socratico, mentre ne narra Plutarco nella *Vita di Licurgo* (16, 1-2).

¹¹¹ Cfr. *ibid.*, § 15, p. 254. Si tratta di un breve passo del cap. 25 del libro II dei *Dies geniales*, dedicato ai costumi dei vari popoli di educare i fanciulli, dove non manca anche la menzione di Licurgo: «Id quod apud Spartanos erat Lycurgi lege sancitum, ut speciosus puer et forma liberali, publice educari, mancus vero et deformis, in loca vasta et praeupta exponi, vel in ultimas terrarum oras ablegari deberet. Idem legibus Romuli a primo ortu urbis constitutum ferunt, ut si mancum quid editur, aut monstrificum fuisset, statim a partu in flumen aut mare exponatur» (Alexandri de Alexandro *Dies geniales*, Romae, in aedibus Iacobi Mazochii, 1522, f. LXXIIIv). Le leggi di Romolo, richiamate dalla storiografia antica e anzitutto da Dionigi d'Alicarnasso, erano state fatte oggetto di studio dai giuristi umanisti del XVI secolo: ricordiamo in particolare i *Libri duo ad Leges Romuli* (1550) di François Baudouin, che riportava per ultima la legge per cui *Monstrosos partus sine fraude cedunt* (in argomento cfr. I.G. Mastroianni, *Le leggi di Romolo e la storia di Roma arcaica nell'opera di François Baudouin*, in G. Rossi (a cura di), *Il Rinascimento giuridico in Francia: diritto, politica e storia*. Atti del Convegno internazionale di studi (Verona, 29 giugno-1 luglio 2006), Roma 2008, pp. 49-84, con bibliografia precedente; i testi delle leggi, recuperati dalla tradizione indiretta, sono raccolti in G. Franciosi (cur.), *Leges regiae*, Napoli 2003, e in specie pp. 45-46 con il passo di Dionigi d'Alicarnasso, *Ant. Rom.* II,15,2.

manchi, e deformi avere un animo nobile, un intelletto purgato, un ingegno un'arca di scienze, e di virtù, e finalmente uno spirito angelico»¹¹².

In una parola, le premesse pseudoscientifiche della fisiognomica sono troppo infide e trovano troppo spesso una smentita nei fatti per potervi costruire sopra una attendibile teoria interpretativa dei caratteri somatici in grado di indurne senza errore l'indole buona o malvagia delle persone e ancor meno la loro responsabilità per la singola specifica condotta criminosa. Si tratta di una scorciatoia che porta in un vicolo cieco o, anzi, al baratro di un giudizio totalmente scisso e indipendente dalla prova oggettiva della sua correttezza.

La conclusione per il magistrato coscienzioso, al termine di una disamina dotta e non prevenuta della tenuta dei presupposti su cui si fonda la fisiognomica non meno che dei suoi risultati pratici, non può che essere di rigetto incondizionato, al di là di farne un uso ben circoscritto, per ricavarne un indizio da validare mediante altri elementi di ben più solida concretezza: «Concludiamo dunque, che 'l giudice non può far capitale di detta fisonomia; se non tanto, quanto si provi concordarsi con la mala vita, e mali costumi del reo: che così sarà sicuro di non errare»¹¹³. Nella sostanza, la *communis opinio* inaugurata da Baldo non viene sconfessata, ma si pone un limite invalicabile ad una sua estensione, alla luce di una valutazione negativa che non ammette repliche in virtù di un'analisi accurata, condotta citando le fonti più accreditate della teoria fisiognomica, da Artistotele e Ippocrate fino a Della Porta.

La sinergia possibile tra fisiognomica e diritto s'infrange dunque, nelle pagine ragionate di un giurista pratico d'inizio Seicento, su queste misurate ma sostanziali obiezioni, frutto della *prudentia* che deve connotare il giurista e il giudice in particolare: il primo momento d'incontro e concreta collaborazione per far sì che la lettura dei tratti somatici fornisca dati certi sulla condotta dei soggetti per calibrarne la responsabilità in campo penale si chiude infine per le remore dei giuristi a fondarsi su mere presunzioni, di per sé opinabili e confutabili, per decidere della sorte di un imputato. Una nuova connessione tra i due saperi potrà proporsi soltanto quando lo scientismo positivista moderno, secoli dopo, riformulerà le basi (pseudo)scientifiche della fisiognomica, vestendola di panni insospettabilmente 'moderni' e dandole una nuova e diversa legittimazione, con l'avvento dell'antropologia criminale e l'inizio di una nuova storia¹¹⁴.

¹¹² Antonio Maria Cospi..., *Il giudice criminalista*, cit., Parte II, Cap. XXXIV, § 15, p. 254.

¹¹³ *Ibid.*, § 17.

¹¹⁴ In tema rimandiamo alla recentissima ricognizione a più voci offerta in G. Rossi e P. Schirò (a cura di), *Il volto del crimine. Antropologia criminale, fisiognomica e diritto alla fine del XIX secolo*, Pisa 2026, anche per ulteriore bibliografia.